



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)

[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## ATTIVITA' DILETTANTI

### Stagione Sportiva 2024/2025

## Comunicato Ufficiale N° 73 del 21 Novembre 2024

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

#### Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 123/A FIGC** inerente la pubblicazione del testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dall'Assemblea straordinaria del 4 novembre 2024, ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024.

### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

#### Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 44 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: D.L. n. 167 del 14 novembre 2024 - Proroga concordato preventivo biennale - Modifiche alla disciplina del Bonus Natale di 100 euro ai lavoratori dipendenti -

### 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

#### **RICHIESTA VARIAZIONE GARE (cfr C.U. n. 3 del 3 luglio 2024)**

Viste le numerose e continue richieste di variazioni gare formulate a questo Comitato Regionale, allo scopo di garantire la giusta organizzazione nonché la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si precisa che le richieste di variazione della singola gara, sottoscritta da entrambe le Società, **devono obbligatoriamente pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.**

Caso contrario la stessa non verrà accolta, salvo eventuali e/o specifiche richieste validamente motivate e documentate.

Lo spostamento di una singola gara comporterà l'addebito di € 26,00 ad entrambe le Società che hanno richiesto la variazione, ciò a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

#### **OBBLIGO ATTIVITA' GIOVANILE CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA (cfr C.U. n. 3 del 3 luglio 2024)**

Si ritiene opportuno ricordare che, le società di Prima Categoria **devono partecipare** obbligatoriamente con una propria squadra al **Campionato Giovanile "Under 18", Under 17 o Under 15**, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato Regionale Juniores Under 19. Alle società di Prima Categoria, che non rispettano l'eventuale obbligo, o che, se iscritte al campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato l'importo variabile fino ad un massimo di **€ 1.500,00** quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato. Le società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

**TESSERA PERSONALE DIRIGENTE UFFICIALE (cfr C.U. n. 3 del 3 luglio 2024)**

In relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n° 1, si rende necessario richiedere l'emissione della tessera Dirigente Ufficiale.

Entrati nell'Area Riservata scegliere "Area Generale ed Iscrizioni" e successivamente cliccare su "organigramma".

Verranno visualizzati tutti i dirigenti della società. Qualora il nominativo non fosse presente si procede all'inserimento dei dati con la funzione "aggiungi nominativo".

Se invece il nominativo è presente nell'elenco, cliccare sull'icona di richiesta emissione tessera. Specificare la natura della tessera richiesta, ovvero indicare "SI" nel campo indicato.

Successivamente procedere al salvataggio provvisorio o rendere definitiva e stampare.

Il modello va sottoscritto, completato con l'apposizione di una foto tessera, e della copia di un valido documento di identità.

Per il deposito delle tessere deve essere presentata la distinta di presentazione, ricavabile dall'area "Richieste Aperte"

Il costo della tessera, assicurazione esclusa, è di € 3,00.

**DIRIGENTI UFFICIALI (cfr C.U. n. 1 L.N.D. e C.U. n. 3 del 3 luglio 2024)**

Sono considerati "Dirigenti ufficiali" i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e inseriti nell'organigramma o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2024-2025, segnatamente:

- a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- c) dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- d) dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dell' Allenatore, laddove previsto.

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti ufficiali". I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo fino ad ora in vigore.

Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva – della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dalla L.N.D.

In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società sono tenute a corrispondere un premio di € 6,00 per ciascun "Dirigente ufficiale", al quale è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori.

ART.109 NOIF- L.N.D. – ACCOLTI				
MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
4855874	MAZZULLO GIANMARCO	26/09/1991	A.S.D. SPORT PALMI 2018	20/11/2024
1024902	IDANOSA BRIGHT	23/12/2000	POL LUZZESE CALCIO 1965	20/11/2024
6566812	TENUTA FRANCESCO	12/05/2001	POL LUZZESE CALCIO 1965	20/11/2024
3746366	RASO GIORGIO	24/10/1986	A.S.D. SAN GIORGESE	20/11/2024
2010846	FONTANA ALESSANDRO P	15/05/2006	MELICUCCO CALCIO	20/11/2024
2562540	MORRONE CRISTIAN	08/08/2006	A.S.D. BRUTIUM COSENZA	20/11/2024
2315406	CANDIA GIUSEPPE	05/05/2005	POL. CROPALATI ASD	20/11/2024
2592646	CHIARELLA ALESSANDRO	07/07/2004	A.S.D. GOODFELLAS CATANZARO	20/11/2024
2020751	GIANNIERI DAVIDE	26/10/2005	A.S.D. CALCIO MALVITO	20/11/2024
5152308	BOSSI GIOVANNI	03/10/1997	A.C.D. BAGNARESE	20/11/2024
2111698	RUSSO PASQUALE	01/07/2004	A.S.D. PIZZO	20/11/2024
3245546	BARBARO PASQUALE	15/05/2005	A.S.D. BOVALINESE 1911	20/11/2024

ART.109 NOIF- L.N.D. – NON ACCOLTI				
MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	MOTIVO
3884961	CHIAPPETTA ALESSANDRO	16/11/1982	A.S.D. C5 CITTA' DI RENDE	Priva firma richiedente
4449004	PIZZINO ALESSANDRO	08/05/2003	A.S.D. C5 CITTA' DI RENDE	Priva firma richiedente e ricevuta pec inviata alla Società
2165341	LO FARO PIETRO	19/07/2002	A.S.D. RC GALLINA CALCIO	Priva ricevuta pec inviata alla Società

**ART.109 NOIF- SVINCOLI ACCORDO TRA LE PARTI S.G.S.. - ACCOLTI**

MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
3015951	PICCOLO FRANCESCO	13/10/2009	POL. JUVENTUS CLUB A.S.D.	20/11/2024
3337528	FRISENDA CHRISTIAN	31/01/2010	A.S.D. SOCCER MONTALTO	21/11/2024

**Art. 117 bis N.O.I.F.- RICHIESTE ACCOLTE**

MATRICOLA	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
5544935	LANZINO WILLIAM	09/07/1996	A.S.D. CEEP VILLAGGIO EUROPA	15/11/2024
4069968	FERRARI MARCO	15/10/1993	A.S.D. SAN FILI 1926	18/11/2024
1084850	CARASTOIAN ARTIOM	10/10/1999	A.S.D. COTRONEI CALCIO	18/11/2024
5610337	COPPOLA PIETRO	04/06/2002	ROSSANESE	18/11/2024
2088698	FAYE SERIGNE SALIOU	02/02/2004	A.S.D. SAN LUCA	18/11/2024
1032166	NIKATE MAKI	30/09/1999	A.C.D. CITTA AMANTEA 1927	18/11/2024
3884680	BRECCHI RICCARDO	23/08/1993	A.S.D. BRUTIUM COSENZA	19/11/2024
4866152	IACONETTI ALESSANDRO	03/08/1993	A.S.D. BRUTIUM COSENZA	19/11/2024
3566992	ZAMPAGLIONE DOMENICO	21/02/1986	A.S.D. DELIESE	19/11/2024
1092292	EMMERT CAMILO GUILLERM	06/07/2009	A.C.D. CITTA AMANTEA 1927	19/11/2024
6944110	OLIVIERI ANTONIO	18/01/2004	G.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	20/11/2024
1091801	ZELARAYAN CARLOS IVAN	02/12/2003	A.S.D. ARDORE	20/11/2024
2035819	VIRDO ROBERTO	24/01/2005	A.S.D. SAN NICOLA CHIARAVALLE	20/11/2024
5297376	AREMARE GIUSEPPE	10/01/2000	A.S.D. LAUREANA 2021	20/11/2024
4625562	BIANCHI DAVIDE	18/01/1993	A.S.D. U.S. PALMESE 1912	21/11/2024
1088309	BARBERA CAMANO MAXIMO	23/01/2003	A.S.D. GIOIESE 1918	21/11/2024
1084973	BARBERA SANTIAGO	08/01/2005	A.S.D. GIOIESE 19185	21/11/2024
4905804	LONGO DANIELE	09/07/1997	A.S.D. NUOVA ROGGIANO 2020	21/11/2024
1086051	ORLANDO LUIS MIGUEL	03/06/2000	A.S.D. BOVALINESE 1911	21/11/2024
6701551	PARROTTA ANTONIO	30/09/2004	A.S.D. CASSANO SYBARIS	21/11/2024
5309580	COLELLI FRANCESCO	25/08/1997	A.S.D. REAL MONTEPAONE	21/11/2024

Art. 117 bis N.O.I.F.- Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

**ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.**

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
COLUCCIO	FERDINANDO	05/06/2009	ACADEMY ARDORE	18/11/2024	10/11/2025
GUIDO	ANGELO	28/01/2009	PITBULLS	18/11/2024	19/03/2025
PICCOLO	MANUEL	09/04/2009	A.S.D. MAMMOLA	19/11/2024	05/11/2025
SICILIANI	LUCIA	08/06/2010	F.C. CROTONE SRL	20/11/2024	16/10/2025
BOZZA	FATIMA	24/10/2010	F.C. CROTONE SRL	20/11/2024	13/10/2025
VASAPOLLO	MARIA TERESA	14/09/2010	F.C. CROTONE SRL	20/11/2024	11/09/2025
LLESHI	ARJAN	11/05/2009	PITBULLS	21/11/2024	18/11/2025

## CAMPIONATO ECCELLENZA

### Segreteria

#### PRECISAZIONE CAMPO G.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 - CHIUSURA SETTORE OSPITE

Si informa che per come disposto dal Comune di Isola Capo Rizzuto con prot. n. 33033/2024 del 18.11.2024 a seguito di apertura cantiere per lavori di riqualificazione e ammodernamento dell'area, "a decorrere dal 18 novembre 2024 il settore ospite dello stadio comunale "Sant' Antonio" di Isola Capo Rizzuto è ufficialmente chiuso al pubblico".

### Modifiche al programma gare

#### ANTICIPI DIRETTA TV

Si riportano di seguito le gare anticipate a sabato al fine di consentire la ripresa televisiva per la diretta TV:

12^ G.ta	sabato	30.11.2024	(ore 14.30)	CITTANOVA CALCIO	BOCALE CALCIO ADMO
13^ G.ta	sabato	07.12.2024	(ore 14.30)	REGGIO RAVAGNESE 1960	SORIANO 2010
14^ G.ta	sabato	14.12.2024	(ore 14.30)	ARDORE	U.S. PALMESE 1912

## COPPA ITALIA

### Segreteria

#### SOCIETA' QUALIFICATE GARE DI SEMIFINALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare dei Quarti di Finale, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 16 del 4.08.2024, si riportano di seguito le società qualificate alle gare di semifinale della Coppa Italia Dilettanti ed i relativi accoppiamenti:

**A.S.D. DIGESSE PRAIATORTORA**  
**AGS.D. SORIANO 2010**  
**A.S.D. SAN LUCA**  
**A.S.D. MELITO**

#### ACCOPIAMENTI GARE QUARTI DI FINALE

##### Gare Andate mercoledì 27.11.2024 (ore 14.30)

DIGESSE PRAIATORTORA  
SAN LUCA

SORIANO 2010  
MELITO (\*)

##### Gare Ritorno mercoledì 11.12.2024 (ore 14.30)

SORIANO 2010  
MELITO

DIGESSE PRAIATORTORA  
SAN LUCA

(\*) accoppiamento scaturito da apposito sorteggio effettuato il 20.11.2024 alla presenza delle società interessate (videoconferenza).

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

### Modifiche al programma gare

#### Gara BRUTIUM COSENZA = CUS COSENZA del 24.11.2024 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "C.S. Soccer Montalto" di Montalto Uffugo, sito in via Settimo Torinese.

#### Gara SPORTING POLISTENA = CATONA CALCIO del 23.11.2024 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante e autorizzazione rilasciata dal Comune di Cittanova con ordinanza n. 64 del 05.11.2024, nonché ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata a domenica 24 novembre 2024, ore 14.30 e si disputerà sul campo "Morreale-Proto" di Cittanova, sito in Contrada Petrara (capienza tot. spett. 1600).

#### Gara SPEZZANO ALBANESE GEPPINO NETTI dell'8.12.2024 (ore 14.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a sabato 7 dicembre 2024, ore 14.30.

#### Gara ACADEMY ARDORE = TAURIANOVA ACADEMY del 14.12.2024 (ore 14.30)

La gara a margine, al fine di consentire lo svolgimento della gara del Campionato di Eccellenza ARDORE = U.S. PALMESE 1912, anticipata a sabato 14 dicembre 2024 per la ripresa televisiva diretta TV, viene posticipata a domenica 15 dicembre 2024, ore 14.30.

## COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

### Segreteria

#### SOCIETA' QUALIFICATE 3° TURNO

Visti i risultati conseguiti nelle gare del 2° Turno, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 33 del 16.09.2024, si riportano di seguito le società qualificate al 3° Turno della Coppa Italia ed il relativo calendario gare degli accoppiamenti:

Vincente 1° Girone	<b>A.S.D. FUTSAL KROTON</b>
Vincente 2° Girone	<b>A.S.D. CITTA DI FIORE C5</b>
Vincente 3° Girone	<b>A.S.D. DUELLE FUTSAL CETRARO</b>
Vincente 4° Girone	<b>A.S.D. BFB ROVITO</b>
Vincente 5° Girone	<b>A.S.D. ICIERRE LAMEZIA C5</b>
Vincente 6° Girone	<b>A.S.D. NATURAL FUTSAL</b>
Vincente 7° Girone	<b>A.S.D. GALLINESE DL</b>
Vincente 8° Girone	<b>A.S.D. REGGIO CALABRIA CALCIO A5</b>

In riferimento a quanto riportato sul Regolamento della manifestazione (cfr C.U. n. 33), le vincenti gli 8 Gironi, vengono suddivisi in 4 accoppiamenti, con gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno).

Sarà dichiarata vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti (senza attribuire valore doppio alle reti segnate in trasferta - Cfr C.U. n.3 L.N.D. - Comitato Regionale - pag. 47).

Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore.

Si riporta di seguito il calendario relativo alle gare di andata degli accoppiamenti, scaturito da apposito sorteggio effettuato il 20 novembre 2024 tramite videoconferenza:

#### CALENDARIO GARE ACCOPIAMENTI 3° TURNO

##### ANDATA - mercoledì 27 novembre 2024 (ore 15.00)

1° Accoppiamento	FUTSAL KROTON	-	CITTA DI FIORE C5
2° Accoppiamento	DUELLE FUTSAL CETRARO	-	BFB ROVITO
3° Accoppiamento	ICIERRE LAMEZIA C5	-	NATURAL FUTSAL

##### ANDATA - giovedì 28 novembre 2024 (ore 20.30) (accordi intersocietà interessate)

4° Accoppiamento	GALLINESE DL	-	REGGIO CALABRIA CALCIO A 5
------------------	--------------	---	----------------------------

##### RITORNO - mercoledì 11 dicembre 2024 (ore 15.00)

1° Accoppiamento	CITTA DI FIORE C5	-	FUTSAL KROTON
2° Accoppiamento	BFB ROVITO	-	DUELLE FUTSAL CETRARO
3° Accoppiamento	NATURAL FUTSAL	-	ICIERRE LAMEZIA C5

##### RITORNO - mercoledì 11 dicembre 2024 (ore 20.45) (accordi intersocietà interessate)

4° Accoppiamento	REGGIO CALABRIA CALCIO A 5	-	GALLINESE DL
------------------	----------------------------	---	--------------

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE

### Modifiche al programma gare

#### Gara FUTSAL KROTON = AESSE BUILDING del 24.11.2024 (ore 11.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo Centro Sportivo "The Zone" di Crotona, sito in Via Enrico Mattei.

#### MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO - Gir. C

Si informa che, giusta richiesta, la società A.S.D. Pantere Nere Catanzaro disputerà le proprie gare interne domenica alle ore 11.00, come di seguito riportato:

domenica	24.11.2024	(ore 11.00)	PANTERE NERE CATANZARO	ICIERRE LAMEZIA C5
domenica	08.12.2024	(ore 11.00)	PANTERE NERE CATANZARO	ITALIA 90 ROCCELLETTA
domenica	19.01.2025	(ore 11.00)	PANTERE NERE CATANZARO	POLISPORTIVA BORGIA
domenica	02.02.2025	(ore 11.00)	PANTERE NERE CATANZARO	AESSE BUILDING
domenica	16.02.2025	(ore 11.00)	PANTERE NERE CATANZARO	OLIMPIUS

#### Gara FANTASTIC FIVE SIDERNO = ROSARNESE del 24.11.2024 (ore 11.00)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata a lunedì 25 novembre 2024, ore 17.00.

#### Gara RHEGION 730 FC = GALLINESE DL del 24.11.2024 (ore 11.00)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 16.00.

## COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE MEMORIAL "S. GALLO"

### Segreteria

#### DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' SPORTING CASALI DEL MANCO

Si informa che la società Sporting Casali del Manco disputerà le proprie gare interne sul campo Palzetto dello Sport di casali del Manco, sito in Via Fiano.

Pertanto la gara SPORTING CASALI DEL MANCO = PITBULLS di sabato 23 novembre 2024, ore 19.00 si disputerà sul suddetto campo.

### Modifiche al programma gare

#### Gara SINCO BISIGNANO = POLISPORTIVA CASSANO ALLIONIO del 23.11.24 (ore 16.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a lunedì 25 novembre 2024, ore 20.00.

#### Gara EVERGREEN = REMPICCI LA NOSTRA VALLE del 23.11.24 (ore 18.00)

A parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 68 del 14.11.2024, si precisa che la gara si svolgerà alle ore 18.30.

## COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

### Segreteria

#### SOCIETA' QUALIFICATE GARE DI SEMIFINALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare del 1° Turno, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 58 del 25.10.2024, si riportano di seguito le società qualificate alle gare di semifinale della Coppa Italia Calcio a Cinque femminile ed il relativo calendario gare:

Vincente 1° Accoppiamento	<b>SPORTIVA RENDE</b>
Vincente 2° Triangolare	<b>A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE</b>
Vincente 3° Triangolare	<b>UNION KROTON 1988</b>
Vincente 4° Triangolare	<b>A.S.D. ARCUDACE PALMI CLUB</b>

#### GARE DI SEMIFINALE

Le vincenti dei 3 triangolari e dell'accoppiamento disputeranno le semifinali con gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno) seguendo l'ordine di seguito riportato:

#### Gara andata - domenica 24 novembre 2024 (ore 15.00)

<b>SPORTIVA RENDE</b>	- <b>CALCIO SANGIOVANNESE</b>
Vincente 1° Accoppiamento	- Vincente 2° Triangolare

#### Gara andata - sabato 23 novembre 2024 (ore 14.30) (accordi intercorsi società interessate)

<b>UNION KROTON 1988</b>	- <b>ARCUDACE PALMI CLUB</b> campo "THE ZONE" - Via Enrico Mattei - Crotone
Vincente 3° Triangolare	- Vincente 4° Triangolare

#### Gara ritorno - domenica 01 dicembre 2024 (ore 17.00)

<b>CALCIO SANGIOVANNESE</b>	- <b>SPORTIVA RENDE</b>
Vincente 2° Triangolare	- Vincente 1° Accoppiamento

<b>ARCUDACE PALMI CLUB</b>	- <b>UNION KROTON 1988</b>
Vincente 4° Triangolare	- Vincente 3° Triangolare

Per le gare ad eliminazione diretta, ad andata e ritorno, sarà dichiarata vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti (senza attribuire valore doppio alle reti segnate in trasferta - Cfr C.U. n.3 L.N.D. - Comitato Regionale - pag. 47).

Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore.

## 4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

### CAMPIONATO ECCELLENZA

#### GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PAOLANA	SORIANO 2010	A	23/11/2024 14:30	13 COMUNALE "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA
ARDORE	ROSSANESE	A	24/11/2024 14:30	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
BOCALE CALCIO ADMO	DIGIESE PRAIATORTORA	A	24/11/2024 14:30	142 COMUNALE "SAVERIO SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
BRANCALEONE	GIOIESE 1918	A	24/11/2024 14:30	387 COMUNALE "BORRELO"	BRANCALEONE	CONTRADA CORDOVA
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	CASTROVILLARI CALCIO	A	24/11/2024 14:30	475 COMUNALE "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
RENDE CALCIO 1968	CITTANOVA CALCIO	A	24/11/2024 14:30	89 COMUNALE "DANTE DE LIO"	SAN FILI	VIA GRAMSCI LOC. FRASSINO
U.S. PALMESE 1912	SAN LUCA	A	24/11/2024 14:30	12 COMUNALE "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO
VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	REGGIO RAVAGNESE 1960	A	24/11/2024 14:30	14 COMUNALE "G. D'IPPOLITO"	LAMEZIA TERME/NICASTRO	VIA MARCONI

### CAMPIONATO PROMOZIONE

#### GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MESORACA CALCIO	SERSALE CALCIO 1975	A	23/11/2024 14:30	151 COMUNALE "SALVATORE BAFFA"	COTRONEI	VIA GRAMSCI
ALTOMONTE RC	TREBISACCE CALCIO	A	24/11/2024 14:30	184 COMUNALE "VINCENZO BIANCO"	ALTOMONTE	LARGO GAETANO SCIREA
CASSANO SYBARIS	CALCIO MALVITO	A	24/11/2024 14:30	46 COMUNALE "P.TOSCANO"	CASSANO ALL'IONIO	VIA PONTE NUOVO
CITTA AMANTEA 1927	SOCCER MONTALTO	A	24/11/2024 14:30	42 COMUNALE "S.MEDAGLIA"	AMANTEA	VIA DEGLI STADI - LOC. COLONGI
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	CAMPORA	A	24/11/2024 14:30	55 COMUNALE "S. FRANCESCO"	LUZZI	CONTRADA GIDORA
JUVENILIA ROSETO C.S.	V.E. RENDE	A	24/11/2024 14:30	271 COMUNALE ROSETO CAPO SPULICO	ROSETO CAPO SPULICO/MARINA	VIALE OLIMPIA
PLM MORRONE	COTRONEI CALCIO	A	24/11/2024 14:30	492 COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
SCALEA CALCIO 1912	AEK CROTONE	A	24/11/2024 14:30	25 COMUNALE "D.LONGBUCCO"	SCALEA	VIA FAZIO DEGLI UBERTI

#### GIRONE B - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOVALINESE 1911	MELITO	A	23/11/2024 14:30	133 AFRICO	AFRICO NUOVO	VIA CAPO BRUZZANO
ATLETICO MAIDA	PRO PELLARO	A	24/11/2024 14:30	83 COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
CITTA DI GUARDAVALLE 1975	VIRTUS ROSARNO	A	24/11/2024 14:30	62 COMUNALE "N.COSCIA"	GUARDAVALLE	VIA ROMA LOCALITA PIANO
COMPRES. CAPO VATICANO	BIANCO	A	24/11/2024 14:30	325 COMUNALE "S.GIOVANNI BOSCO"	RICADI	FRAZ.SAN NICOLO' - LOC. GURNA
DELIESE	CARAFFA	A	24/11/2024 14:30	32 DELIANUOVA	DELIANUOVA	VIA CARMELIA
GIOIOSA JONICA ASD	MELICUCCO CALCIO	A	24/11/2024 14:30	61 COMUNALE GIOIOSA JONICA	GIOIOSA JONICA	RIONE EUROPA
SAN NICOLA CHIARAVALLE	AFRICO	A	24/11/2024 14:30	31 COMUNALE "F.P. MAELLARE"	CHIARAVALLE CENTRALE	LOCALITA' FORESTA
STILOMONASTERACE CALCIO	VAL GALLICO	A	24/11/2024 14:30	64 COMUNALE "BOSCO-LOMBARDO"	MONASTERACE	LOCALITA' BUA

### COPPA ITALIA

#### GARE DI SEMIFINALE- Andata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DIGIESE PRAIATORTORA	SORIANO 2010	A	27/11/2024 14:30	23 COMUNALE "MARIO TEDESCO"	PRAIA A MARE	VIA F. CILEA
SAN LUCA	MELITO	A	27/11/2024 14:30	DA DEFINIRE	XXX	XXX

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

### GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SAN LUCIDO	THEMESEN	A	23/11/2024 14:30	90 COMUNALE "P.PROVENZANO"	SAN LUCIDO	P.LE DE COUBERTIN - POLELLA
BISIGNANO	ACRI ACADEMY	A	23/11/2024 14:30	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI
DIAMANTE CASELLI PASCALE	MIRTO CROZIA	A	23/11/2024 14:30	51 COMUNALE "F.LLI OLIVA"	DIAMANTE	C/DA PRAINO VIA PANORAMICA
KRATOS BISIGNANO	NUOVA ROGGIANO 2020	A	23/11/2024 14:30	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
AUDACE SAN MARCO	GEPPINO NETTI	A	24/11/2024 14:30	91 COMUNALE "A.SPADAFORA"	SAN MARCO ARGENTANO	VIA DANTE ALIGHIERI
REAL TREBISACCE	LUZZESE CALCIO 1965	A	24/11/2024 14:30	314 COMUNALE "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI
SPEZZANO ALBANESE	FUSCALDO CALCIO 1973	A	24/11/2024 14:30	27 COMUNALE "V. VATTIMO"	SPEZZANO ALBANESE	CONTRADA SERRALTA

### GIRONE B - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL COSENZA	MARCA FOOTBALL CLUB	A	23/11/2024 14:30	416 C.S. REAL COSENZA 2	COSENZA	VIALE MAGNA GRECIA
BRUTIUM COSENZA	CUS COSENZA	A	24/11/2024 14:30	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
CUTRO	CITTA DI CIRO MARINA	A	24/11/2024 14:30	285 COMUNALE "SAN LEONARDO"	SAN LEONARDO DI CUTRO	VIA LIBERTA 45/SAN LEONARDO
F.C. SAN MANGO	STELLE AZZURRE SILANA	A	24/11/2024 14:30	352 COMUNALE "A. MANFREDI"	SAN MANGO D'AQUINO	VIALE C. A. DALLA CHIESA
ROCCA DI NETO 1966	SAN FILI 1926	A	24/11/2024 14:30	396 COMUNALE "SANT'AGOSTINO"	ROCCA DI NETO	VIA ANTONIO GRAMSCI
S.MAURO MARCHESATO	AUDACE DECOLLATURA	A	24/11/2024 14:30	374 COMUNALE "MONS. G. MACRI"	SAN MAURO MARCHESATO	VIA MADONNA DELLE CATENE
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	SCANDALE	A	24/11/2024 14:30	26 COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

### GIRONE C - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI SOVERATO	BIVONGI PAZZANO 1968	A	24/11/2024 14:30	131 COMUNALE "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE
PINO DONATO TAVERNA	ROMBIOLESE	A	24/11/2024 14:30	332 COMUNALE "PINO DONATO"	TAVERNA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
PISCOPIO 2019	LAUREANA 2021	A	24/11/2024 14:30	471 COM."DAVIDE D'ANGELO" PISCOPIO	VIBO VALENTIA FRAZ. PISCOPIO	VALLEMESIMA-PISCOPIO
POLISPORTIVA PALERMITI	REAL FABRIZIESE	A	24/11/2024 14:30	17 COMUNALE "A.CURTO"	CATANZARO LIDO	VIA MELITO PORTO SALVO
PRASAR	PROMOSPORT LAMEZIA	A	24/11/2024 14:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
ROSARNESE	PIZZO	A	24/11/2024 14:30	39 COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA
SERSALESE	SANTONOFRIO CALCIO	A	24/11/2024 14:30	299 COMUNALE "FERRARIZZI"	SERSALE	LOC. FERRARIZZI

### GIRONE C - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PINO DONATO TAVERNA	REAL MONTEPAONE	A	27/11/2024 14:30	332 COMUNALE "PINO DONATO"	TAVERNA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO

### GIRONE D - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RC GALLINA CALCIO	CS LAZZARO 1974	A	23/11/2024 14:30	75 C.S. GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
SAN GAETANO CATANOSO	ACADEMY ARDORE	A	23/11/2024 14:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
TAURIANOVA ACADEMY	CITTA DI SIDERNO	A	23/11/2024 14:30	41 "T.BATTAGLIA"	TAURIANOVA	VIA MATTEOTTI
CAMPESE	BAGNARESE	A	24/11/2024 14:30	196 COMUNALE PARRINELLO-REPACI	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE
RIZZICONI	GEBBIONE 2020	A	24/11/2024 14:30	267 RIZZICONI	RIZZICONI	CONTRADA LIMORTI
ROCCELLA	POLISPORTIVA BOVESE ONL	A	24/11/2024 14:30	40 "NINETTO MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
SIDERNO 1911	GALLINESE DL	A	24/11/2024 14:30	7 COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	VIA TAMBURI
SPORTING POLISTENA	CATONA CALCIO	A	24/11/2024 14:30	73 "MORREALE-PROTO"	CITTAANOVA	CONTRADA PETRARA



## COPPA ITALIA FEMMINILE

### GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	CROTONE S.R.L.	A	24/11/2024 14:30	204 COMUNALE "M. DODARO"	CASTROLIBERO	VIA MATTIA PRETI
LOCRI NEXT GEN	CUS COSENZA	A	24/11/2024 14:30	34 COMUNALE "G.R. MACRI"	LOCRI	VIA COSMANO

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

### GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI FIORE C5	RHEGION 730 FC	A	23/11/2024 17:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
DOMENICO SPORT	REGGIO CALABRIA CAL.05	A	23/11/2024 16:00	762 PALESTRA COMUNALE PAOLA C/5	PAOLA	CONTRADA TINA
GALLINESE DL	ICIERRE LAMEZIA C5	A	23/11/2024 15:30	850 POLIVALENTE BOCCIONI	REGGIO CALABRIA	VIALE MESSINA
MIRTO C5	POLISPORTIVA CITTANOVA	A	23/11/2024 15:00	808 PALASPORT CROSIA C5	CROSIA MIRTO	VIA SPADOLINI
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	LA SPORTIVA CARIATESE	A	23/11/2024 16:00	736 PALASPORT BODY FITNESS CLUB C5	CORIGLIANO ROSSANO	VIA G. CANDIANO
PANTERE NERE CATANZARO	BFB ROVITO	A	23/11/2024 15:00	687 PALASPORT "S. ELIA" C/5	SANTELIA DI PENTONE	VIA NICOLAS GREEN

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

### GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL KROTON	GUARDIA CALCIO A5 2016	A	23/11/2024 15:00	711 PALASPORT "PALAKRO" C/5	CROTONE	LOC. BERNARO-VIA G.DA FIORE
ITALIA 90 ROCCELLETTA	REAL KRIMISA	A	23/11/2024 15:00	601 PALASPORT "STEFANO GALLO" C/5	CATANZARO	LOC. CORVO-VIA BRIGATA
NUOVA CELICO	AESSE BUILDING	A	23/11/2024 15:00	663 C.S. BELTRANO C/5	CELICO	VIA DELLA RESISTENZA
PIANETTE FUTSAL 2023	FUTSAL MORELLI 15	A	23/11/2024 16:00	869 IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	ROVITO	LOC. PIANETTE
SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	C5 CITTA DI RENDE	A	23/11/2024 16:00	758 CAMPO "DOMENICO CARBONE" C/5	SAN LUCIDO	CONTRADA POLELLA
SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	AMANTEA FUTSAL	A	23/11/2024 15:00	827 POLIVALENTE	LUZZI	C.DA MARINOVA

### GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FANTASTIC FIVE SIDERNO	C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	A	23/11/2024 16:00	927 PALASPORT "E. KENNEDY SHRIVER"	SIDERNO	VIALE SASSO MARCONI
FUTSAL CLUB FILADELFIA	SOCCER LAB ACADEMY	A	23/11/2024 17:00	641 PALASPORT FILADELFIA C/5	FILADELFIA	VIALE EUROPA
NATURAL FUTSAL	OLIMPIUS	A	23/11/2024 15:30	798 SPORT-TIME C C/5	TAURIANOVA	CONTRADA RAGONESE
PGS AURORA GALLICO	FUTSAL SELES	A	23/11/2024 15:00	646 TOMMASO MAESTRELLI	REGGIO CALABRIA	VIA ARGHILLA SUD N.1
ZEFHIR PELLARO C5	ROSARNESE	A	23/11/2024 15:00	804 PALA ATTINA'	MOTTA S. GIOVANNI/LAZZARO	VIA MAURIZIO GUCCI

## COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

### GARE 3° TURNO - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DUELLE FUTSAL CETRARO	BFB ROVITO	A	27/11/2024 15:00	730 PALASPORT "CIRO GIORDANELLI"	CETRARO	LOC. CASTELLUZZO
FUTSAL KROTON	CITTA DI FIORE C5	A	27/11/2024 15:00	711 PALASPORT "PALAKRO" C/5	CROTONE	LOC. BERNARO-VIA G.DA FIORE
GALLINESE DL	REGGIO CALABRIA CAL.A5	A	28/11/2024 20:30	850 POLIVALENTE BOCCIONI	REGGIO CALABRIA	VIALE MESSINA
ICIERRE LAMEZIA C5	NATURAL FUTSAL	A	27/11/2024 15:00	763 PALASPORT "A.SPARTI" C/5	LAMEZIA TERME	VIA GIOVANNI DE SENSI

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

### GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI FIORE C5	REAL KRIMISA	A	24/11/2024 17:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
NUOVA CELICO	FUTSAL MORELLI 15	A	24/11/2024 11:00	663 C.S. BELTRANO C/5	CELICO	VIA DELLA RESISTENZA
PIANETTE FUTSAL 2023	LA SPORTIVA CARIATESE	A	24/11/2024 10:00	869 IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	ROVITO	LOC. PIANETTE

### GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DOMENICO SPORT	GUARDIA CALCIO A5 2016	A	24/11/2024 14:30	762 PALESTRA COMUNALE PAOLA C/5	PAOLA	CONTRADA TINA
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	AMANTEA FUTSAL	A	24/11/2024 11:00	861 C.S. GIANNONE	CORIGLIANO CALABRO/SCHIAVONEA	C.DA GIANNONE
SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	A	24/11/2024 11:00	827 POLIVALENTE	LUZZI	C.DA MARINOVA

### GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL KROTON	AESSE BUILDING	A	24/11/2024 11:00	919 CENTRO SPORTIVO "THE ZONE"	CROTONE	VIA ENRICO MATTEI
OLIMPIUS	ITALIA 90 ROCCELLETTA	A	24/11/2024 16:30	923 PALAZZETTO SAN PIETRO A MAIDA	SAN PIETRO A MAIDA	VIA MAISANO
PANTERE NERE CATANZARO	ICIERRE LAMEZIA C5	A	24/11/2024 11:00	687 PALASPORT "S. ELIA" C/5	SANT'ELIA DI PENTONE	VIA NICOLAS GREEN

### GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NATURAL FUTSAL	FUTSAL SELES	A	24/11/2024 15:30	899 POLIVALENTE MOLOCHIO	MOLOCHIO	VIA SALVATORE ALESSIO
FANTASTIC FIVE SIDERNO	ROSARNESE	A	25/11/2024 17:00	927 PALASPORT "E. KENNEDY SHRIVER"	SIDERNO	VIALE SASSO MARCONI
PGS AURORA GALLICO	EVERGREEN	A	25/11/2024 19:00	646 TOMMASO MAESTRELLI	REGGIO CALABRIA	VIA ARGHILLA SUD N.1

### GIRONE E - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RHEGION 730 FC	GALLINESE DL	A	24/11/2024 16:00	804 PALA ATTINA'	MOTTA S. GIOVANNI/LAZZARO	VIA MAURIZIO GUCCI
ASD PGS ORATORIO SALESIAN	OLIMPIA 2000	A	25/11/2024 18:00	719 ISTITUTO SALESIANO C/5	BOVA MARINA	VIA TRIESTE
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	ZEFHIR PELLARO C5	A	25/11/2024 18:00	649 C.S. MIRABELLA "OPEN" C/5	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
SOCCER LAB ACADEMY	REGGIO CALABRIA CAL. A5	A	25/11/2024 18:00	674 SPORTING CLUB BOCALE A C/5	REGGIO CALABRIA/BOCALE	VIA SS. 106 4° TRATTO N.471

## COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - MEM. S. GALLO

### GIRONE 1 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SINCO BISIGNANO C5	POLISPORTIVA CASSANO ALLI	A	25/11/2024 20:00	709 PALESTRA COMUNALE BISIGNANO C5	BISIGNANO	PIAZZA COLLINA CASTELLO

### GIRONE 3 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPORTING CASALI DEL MANCO	PITBULLS	R	23/11/2024 19:00	826 PALAZZETTO DELLO SPORT	CASALI DEL MANCO	VIA FIANO

### GIRONE 4 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI CATANZARO C5	ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12	A	22/11/2024 19:00	879 C.S. "MAXI SPORT SRL" C/5	CATANZARO	VIA MARAFIOTI 13

### GIRONE 5 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SQUILLACE MARINA	ORION	A	23/11/2024 15:00	893 CASSIODORO SPORTING CENTER	SQUILLACE LIDO	VIALE DEI FENICI

### GIRONE 6 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SERRA SAN BRUNO CALCIO 5	FUTSAL CHIARAVALLE ASD	A	23/11/2024 16:00	769 PALASPORT S.NICOLA CRISSA	SAN NICOLA DA CRISSA	VIALE TORONTO

### GIRONE 7 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPORTING MELICUCCO	LAUREANESE	A	23/11/2024 15:00	916 "PATRIZIO NAPOLI"	MELICUCCO	LARGO ANNA MAGNANI

### GIRONE 8 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
EVERGREEN	REMPICCI LA NOSTRA VALLE	A	23/11/2024 18:30	646 "TOMMASO MAESTRELLI"	REGGIO CALABRIA	VIA ARGHILLA SUD 1

## COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

### GARE DI SEMIFINALE - Andata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
UNION KROTON 1988	ARCUDACE PALMI CLUB	A	23/11/2024 14:30	919 CENTRO SPORTIVO "THE ZONE"	CROTONE	VIA ENRICO MATTEI
SPORTIVA RENDE	CALCIO SANGIOVANNESE	A	24/11/2024 15:00	738 C.S."ARINTHA CLUB" C/5	RENDE	VIA MEUCCI

## 5. RISULTATI GARE

### CAMPIONATO ECCELLENZA

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
(1) CASTROVILLARI CALCIO	- ARDORE	1 - 0
CITTANOVA CALCIO	- U.S. PALMESE 1912	1 - 1
DIGIESE PRAIATORTORA	- RENDE CALCIO 1968	3 - 2
GIOIESE 1918	- BOCALE CALCIO ADMO	2 - 1
PAOLANA	- VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	0 - 2
REGGIO RAVAGNESE 1960	- BRANCALEONE	1 - 1
SAN LUCA	- ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	0 - 3
SORIANO 2010	- ROSSANESE	0 - 2

(1) - disputata il 16/11/2024

### CAMPIONATO PROMOZIONE

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			GIRONE B - 10 Giornata - A		
AEK CROTONE	- PLM MORRONE	2 - 4	AFRICO	- BOVALINESE 1911	3 - 2
CALCIO MALVITO	- DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	1 - 1	BIANCO	- STILOMONASTERACE CALCIO	1 - 3
CAMPORA	- JUVENILIA ROSETO C.S.	1 - 0	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	- COMPRES. CAPO VATICANO	2 - 2
(1) MESORACA CALCIO	- CASSANO SYBARIS	4 - 0	MELICUCCO CALCIO	- DELIESE	1 - 1
SERSALE CALCIO 1975	- COTRONEI CALCIO	4 - 1	(1) MELITO	- ATLETICO MAIDA	0 - 0
SOCCER MONTALTO	- SCALEA CALCIO 1912	0 - 1	PRO PELLARO	- GIOIOSA JONICA ASD	1 - 0
TREBISACCE CALCIO	- CITTA AMANTEA 1927	2 - 1	(1) VAL GALLICO	- SAN NICOLA CHIARAVALLE	2 - 0
V.E. RENDE	- ALTOMONTE RC	2 - 1	VIRTUS ROSARNO	- CARAFFA	0 - 0

(1) - disputata il 16/11/2024

(1) - disputata il 16/11/2024

### COPPA ITALIA

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE QUARTI DI FINALE - 1 Giornata - R			
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	- SORIANO 2010	4 - 5	Dopo C.R.
DIGIESE PRAIATORTORA	- TREBISACCE CALCIO	1 - 0	
GIOIESE 1918	- SAN LUCA	1 - 0	
REGGIO RAVAGNESE 1960	- MELITO	4 - 2	Dopo T.S.

### CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2024

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE D - 7 Giornata - A		
ROCCELLA	- ACADEMY ARDORE	1 - 2 GST

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			GIRONE B - 8 Giornata - A		
ACRI ACADEMY	- KRATOS BISIGNANO	0 - 1	CITTA DI CIRO MARINA	- F.C. SAN MANGO	1 - 1
(1) FUSCALDO CALCIO 1973	- REAL TREBISACCE	4 - 0	CUS COSENZA	- REAL COSENZA	1 - 1
(1) GEPPINO NETTI	- DIAMANTE CASELLI PASCALE	2 - 0	GARIBALDINA	- SILANA FOOTBALL CLUB 2019	1 - 1
(1) LUZZESE CALCIO 1965	- AUDACE SAN MARCO	2 - 3	(1) MARCA FOOTBALL CLUB	- CUTRO	4 - 2
NUOVA ROGGIANO 2020	- ATLETICO SAN LUCIDO	2 - 2	(1) SAN FILI 1926	- BRUTIUM COSENZA	2 - 1
(1) RANGERS CORIGLIANO	- BISIGNANO	1 - 3	SCANDALE	- ROCCA DI NETO 1966	1 - 1
THEMESEN	- SPEZZANO ALBANESE	4 - 1	STELLE AZZURRE SILANA	- S.MAURO MARCHESATO	4 - 2

(1) - disputata il 16/11/2024

(1) - disputata il 16/11/2024

GIRONE C - 8 Giornata - A		
BIVONGI PAZZANO 1968	- SERSALESE	5 - 0
LAUREANA 2021	- PINO DONATO TAVERNA	0 - 1
(1) PIZZO	- PRASAR	4 - 0
REAL FABRIZIESE	- CITTA DI SOVERATO	1 - 2
REAL MONTEPAONE	- PISCOPIO 2019	0 - 0
ROMBIOLESE	- POLISPORTIVA PALERMITI	2 - 0
SANTONOFRIO CALCIO	- ROSARNESE	1 - 2

(1) - disputata il 16/11/2024

GIRONE D - 8 Giornata - A		
(1) ACADEMY ARDORE	- SPORTING POLISTENA	0 - 3
(1) BAGNARESE	- RIZZICONI	2 - 0
(1) CATONA CALCIO	- ROCCELLA	5 - 0
CITTA DI SIDERNO	- CAMPESE	2 - 0
(1) CS LAZZARO 1974	- GALLINESE DL	0 - 0
(1) GEBBIONE 2020	- SAN GAETANO CATANOSO	7 - 0
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	- SIDERNO 1911	1 - 1
(1) RC GALLINA CALCIO	- TAURIANOVA ACADEMY	0 - 0

(1) - disputata il 16/11/2024

## COPPA CALABRIA

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE 2° TURNO - 1 Giornata - R		
ATLETICO SAN LUCIDO	- MARCA FOOTBALL CLUB	2 - 2
CATONA CALCIO	- RIZZICONI	3 - 1
(1) LUZZESE CALCIO 1965	- BISIGNANO	N.P.
PIZZO	- AUDACE DECOLLATURA	5 - 0
REAL TREBISACCE	- THEMESEN	0 - 2
SANTONOFRIO CALCIO	- SPORTING POLISTENA	1 - 3
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	- SCANDALE	5 - 0
TAURIANOVA ACADEMY	- BIVONGI PAZZANO 1968	1 - 0

(1) - disputata il 20/11/2024

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
BFB ROVITO	- DOMENICO SPORT	3 - 3
DUELLE FUTSAL CETRARO	- MIRTO C5	8 - 3
ICIERRE LAMEZIA C5	- CITTA DI FIORE C5	2 - 3
POLISPORTIVA CITTANOVA	- GALLINESE DL	3 - 8
REGGIO CALABRIA CALCIO A5	- NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	3 - 1
RHEGION 730 FC	- PANTERE NERE CATANZARO	3 - 4

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			GIRONE B - 6 Giornata - A		
AMANTEA FUTSAL	- FUTSAL KROTON	2 - 2	FUTSAL SELES	- NATURAL FUTSAL	9 - 4
C5 CITTA DI RENDE	- PIANETTE FUTSAL 2023	2 - 2	OLIMPIA 2000	- PGS AURORA GALLICO	3 - 4
FUTSAL MORELLI 15	- SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	1 - 3	OLIMPIUS	- ZEFHIR PELLARO C5	6 - 2
GUARDIA CALCIO A5 2016	- NUOVA CELICO	3 - 1	ROSARNESE	- FUTSAL CLUB FILADELFIA	3 - 2
ITALIA 90 ROCCELLETTA	- SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	A.R.	SOCCER LAB ACADEMY	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	2 - 3
REAL KRIMISA	- AESSE BUILDING	1 - 5			

## COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE 2° TURNO - 3 Giornata - A		
DUELLE FUTSAL CETRARO	- DOMENICO SPORT	5 - 5
(1) ZEFHIR PELLARO C5	- GALLINESE DL	0 - 5

(1) - disputata il 12/11/2024

GARE 2° TURNO - 1 Giornata - R		
BFB ROVITO	- OLIMPIUS	3 - 2
ICIERRE LAMEZIA C5	- PANTERE NERE CATANZARO	5 - 4
MIRTO C5	- FUTSAL KROTON	4 - 4
NATURAL FUTSAL	- FUTSAL CLUB FILADELFIA	6 - 3
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	- CITTA DI FIORE C5	1 - 2
REGGIO CALABRIA CALCIO A5	- RHEGION 730 FC	3 - 1

Dopo T.S.

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
BFB ROVITO	- CITTA DI FIORE C5	3 - 7	AMANTEA FUTSAL	- SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	6 - 0 GST
FUTSAL MORELLI 15	- PIANETTE FUTSAL 2023	2 - 4	GUARDIA CALCIO A5 2016	- NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	1 - 8
REAL KRIMISA	- NUOVA CELICO	5 - 2	SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	- DUELLE FUTSAL CETRARO	4 - 7

GIRONE C - 3 Giornata - A			GIRONE D - 3 Giornata - A		
AESSE BUILDING	- OLIMPUS	0 - 16	(1) EVERGREEN	- NATURAL FUTSAL	3 - 5
ICIERRA LAMEZIA C5	- FUTSAL KROTON	14 - 5	POLISPORTIVA CITTANOVA	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	10 - 2
POLISPORTIVA BORGIA	- PANTERE NERE CATANZARO	2 - 3	ROSARNESE	- PGS AURORA GALLICO	3 - 8

(1) - disputata il 18/11/2024

GIRONE E - 3 Giornata - A		
(1) GALLINESE DL	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	7 - 2
(1) OLIMPIA 2000	- RHEGION 730 FC	2 - 6
REGGIO CALABRIA CALCIO A5	- ASD PGS ORATORIO SALESIAN	7 - 5
ZEFHIR PELLARO C5	- SOCCER LAB ACADEMY	3 - 2

(1) - disputata il 18/11/2024

## COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - Mem. Stefano Gallo

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 3 - 1 Giornata - A			GIRONE 2 - 1 Giornata - R		
PITBULLS	- SPORTING CASALI DEL MANCO	2 - 4	GRUPPO SPORTIVO CETRARO	- VIENNA DA FUSCALDO ASD	1 - 1
GIRONE 1 - 2 Giornata - A			GIRONE 4 - 2 Giornata - A		
POLISPORTIVA CASSANO ALLI	- TIKI TAKA	4 - 4	ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12	- FUTSAL FORTUNA	5 - 1
GIRONE 5 - 2 Giornata - A			GIRONE 6 - 2 Giornata - A		
ORION	- POLISPORTIVA BORGIA	3 - 8	FUTSAL CHIARAVALLE ASD	- ISCA FUTSAL	6 - 7
GIRONE 7 - 2 Giornata - A			GIRONE 8 - 2 Giornata - A		
LAUREANESE	- SPORTING BAGNARA CALCIO 5	4 - 1	REMPICCI LA NOSTRA VALLE	- BLUE HOUSE FC	2 - 1

## COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
ARCUDACE PALMI CLUB	- VAL GALLICO	10 - 1
CALCIO SANGIOVANNESE	- PIANETTE FUTSAL 2023	13 - 0
UNION KROTON 1988	- 8 MARZO	13 - 1

## 6. GIUSTIZIA SPORTIVA

### Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 20.11.2024, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

#### CAMPIONATO ECCELLENZA

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### ALLENATORI

##### AMMONIZIONE (I INFR)

CARUSO ALFONSO (CASTROVILLARI CALCIO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

##### CALCIATORI NON ESPULSI

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PINEDO GASTON (CASTROVILLARI CALCIO)

##### AMMONIZIONE (II INFR)

MAZZONE MICHELE (ARDORE)

ALCOLADO SEGURA FRANC. (CASTROVILLARI CALCIO)

##### AMMONIZIONE (I INFR)

FRAGA PEREZ CLAUDIO ADOL. (ARDORE)

LUCIANO DOMENICO (ARDORE)

ORTIZ FRANCO MIGUEL ANGEL (CASTROVILLARI CALCIO)

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### DIRIGENTI

##### INIBIZIONE FINO AL 31/12/2024

ASCONE FRANCESCO (U.S. PALMESE 1912)

per condotta ingiuriosa nei confronti uno degli assistenti arbitrali durante la gara.

##### AMMONIZIONE (II INFR)

SERPA FRANCESCO (PAOLANA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

##### AMMONIZIONE (I INFR)

RECHICHI DOMENICO (SAN LUCA)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

## ALLENATORI

### SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE

CRUCITTI GIUSEPPE (CITTANOVA CALCIO)

perchè a gioco fermo inseguiva uno degli assistenti arbitrali e gli rivolgeva parole ingiuriose.

### AMMONIZIONE (I INFR)

CRUCITTI GIUSEPPE (CITTANOVA CALCIO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

## CALCIATORI ESPULSI

### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ARMENTANO ALESSANDRO (RENDE CALCIO 1968)

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VOTTARI GIULIO ANDREA (CITTANOVA CALCIO)

CURRA GIUSEPPE

(REGGIO RAVAGNESE 1960)

## CALCIATORI NON ESPULSI

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARBIERI NICOLO GIUSEPPE (ROSSANESE)

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BAENA SAAVEDRA ERIK (SAN LUCA)

### AMMONIZIONE (VI INFR)

TUSCANO GIACOMO (BRANCALEONE)

CALOMINO FRANCESCO

(PAOLANA)

### AMMONIZIONE (III INFR)

RECHICHI FRANCESCO CARMINE (CITTANOVA CALCIO)

PALERMO ANDREA (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

ORTIZ SANCHEZ ANGEL (SAN LUCA)

SMITH RODRIGUEZ ALEX

(GIOIESE 1918)

VITALE MICHELE

(PAOLANA)

### AMMONIZIONE (II INFR)

CONDOMITTI GIOVANNI (CITTANOVA CALCIO)

CORNO PAOLINO (PAOLANA)

CABRERA FACUNDO MARIANO (SORIANO 2010)

ARENOSO LA TORRE FEDERICO

(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

GIGLIOTTI ANGELO

(RENDE CALCIO 1968)

STRACCIA NICOLAS NAHUEL

(SORIANO 2010)

### AMMONIZIONE (I INFR)

CORREIA LOTITTO CHRISTIAN (BOCALE CALCIO ADMO)

CABEZOLA RODRIGUEZ DIEGO (GIOIESE 1918)

IELO DEMETRIO GABRIELE (REGGIO RAVAGNESE 1960)

FEDERICCI SANTINO JAVIER (SAN LUCA)

ROMANO MATTIA (U.S. PALMESE 1912)

CANDITO GABRIELE

(BRANCALEONE)

ANGOTTI ATTILIO

(PAOLANA)

CID MELENDEZ MARCO ANT.

(SAN LUCA)

PASCALI FERDINANDO

(SORIANO 2010)

VOLPE GIUSEPPE

(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)



## CAMPIONATO PROMOZIONE

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

##### AMMENDA

##### **€ 100,00 VAL GALLICO**

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro da parte di propri sostenitori durante la gara.

#### CALCIATORI ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIETERS THOMAS ARIEL (CASSANO SYBARIS)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE OLIVERA ARIAS SEBASTIAN (CASSANO SYBARIS)

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROMAGNUOLO DAVIDE (ATLETICO MAIDA)

##### AMMONIZIONE (III INFR)

IUDICELLI PIERLUIGI (ATLETICO MAIDA)  
MARTINS DA SILVA RAIMUNDO P. (MESORACA CALCIO)

CANDITO FRANCESCO (MELITO)  
ALDERETE JONATAN EMANUEL (VAL GALLICO)

##### AMMONIZIONE (II INFR)

HAVERCOHN HERNAN ARIEL (CASSANO SYBARIS)  
ESCUADERO SUAREZ MARIANO L. (SAN NICOLA CHIARAVALLE)

SIVORI GASTON OSCAR (MELITO)  
GRASSO MATEO EMILIANO (SAN NICOLA CHIARAVALLE)

##### AMMONIZIONE (I INFR)

CONTRERAS FERREIRA OSCAR (MELITO)  
PASCUZZI DOMENICO (MESORACA CALCIO)

MERANTE FRANCESCO (MESORACA CALCIO)  
TASCON BRUNO (SAN NICOLA CHIARAVALLE)

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

##### AMMENDA

##### **€ 200,00 VIRTUS ROSARNO**

per condotta offensiva da parte di propri sostenitori all'indirizzo dell'arbitro e offensiva e irrispettosa nei confronti di uno degli assistenti arbitrali durante la gara.

##### **€ 100,00 CALCIO MALVITO**

per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (mancanza d'acqua calda).

##### **€ 100,00 GIOIOSA JONICA ASD**

per aver consentito partecipazione a gara di soggetto non tesserato con la qualifica di massaggiatore.

**DIRIGENTI****INIBIZIONE FINO AL 27/11/2024**

SALERNO EUGENIO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

**AMMONIZIONE (I INFR)**

USSIA GIUSEPPE (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

SEMINARA MICHELE (MELICUCCO CALCIO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

**ALLENATORI****SQUALIFICA PER UNA GIORNATA**

SURACE DIEGO (COMPENS. CAPO VATICANO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

**AMMONIZIONE (II INFR)**

CRIACO FRANCESCO (AFRICO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

VACCARO LUCIO (CALCIO MALVITO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

LOGOZZO SANTO (GIOIOSA JONICA ASD)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

**AMMONIZIONE (I INFR)**

GAMBI NELLO (DELIESE)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

PANARELLO MAURIZIO (VIRTUS ROSARNO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

NICITA FRANCESCO (BIANCO)

MINICI ROCCO

(STILOMONASTERACE CALCIO)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PIERRI MATTIA (CITTA AMANTEA 1927)

MACRI ALESSIO

(COMPENS. CAPO VATICANO)

TELLO MORI SANTIAGO (DELIESE)

ABBRUZZESE FRANCESCO

(SOCCER MONTALTO)

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MOAURO ALESSANDRO GABR (JUVENILIA ROSETO C.S.)

MELCHIONNA ANTONIO

(PRO PELLARO)

GAUDIO ANDREA (V.E. RENDE)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MARTINEZ NICOLAS (ALTomONTE RC)

MENGONI GIANFRANCO

(JUVENILIA ROSETO C.S.)

NOUHOUM MISBAW (JUVENILIA ROSETO C.S.)

MINICI ROCCO

(STILOMONASTERACE CALCIO)

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

TEDESCO ANTONIO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

CRIACO BRUNO	(AFRICO)	LEONARDI ISIDORO GABRIEL	(AFRICO)
MOLLICA FRANCESCO	(AFRICO)	CAFFO MONTOYA ANDRE FR.	(BIANCO)
SIMIGLIANI CARPIO LUIS CAR.	(BIANCO)	CITRIGNO ARMANDO	(CALCIO MALVITO)
CHIANELLO GIUSEPPE	(CAMPORA)	COMITO FRANCESCO	(CARAFFA)
MACRI GABRIELE	(COMPENS. CAPO VATICANO)	PASINI FRANCO MARTIN	(COMPENS. CAPO VATICANO)
AGOSTINO DAVIDE	(GIOIOSA JONICA ASD)	DENARO GIUSEPPE	(GIOIOSA JONICA ASD)
SCATTARREGGIA GIANLUCA	(MELICUCCO CALCIO)	SCARNATO SIMONE	(PLM MORRONE)
CENTO EMANUELE	(PRO PELLARO)	PERROTTA GIANLUCA	(V.E. RENDE)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

CARUSO SIMONE	(ALDOMONTE RC)	RIGA MATIAS ALEXIS	(ALDOMONTE RC)
DEL POPOLO GAETANO	(CALCIO MALVITO)	PASTORINO CARDONE JULIAN	(CARAFFA)
DE STEFANO ANTONIO	(CITTA AMANTEA 1927)	LA TORRE SIMONE	(COMPENS. CAPO VATICANO)
PIZZOLEO UMBERTO	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)	HEREDIA JEREMIAS	(GIOIOSA JONICA ASD)
MORRIS FALCON CRISTO	(GIOIOSA JONICA ASD)	ZUNINO MERCOL BRUNO LAUT.	(JUVENILIA ROSETO C.S.)
PETRONE FRANCESCO	(PLM MORRONE)	JARA FRANCO DAVID	(SCALEA CALCIO 1912)
TASSONE IVAN	(SERSALE CALCIO 1975)	LEPORACE VINCENZO	(SOCCER MONTALTO)
BELLUZZI DOMENICO ANTONI	(STILOMONASTERACE CALCIO)	CACERES LAUTARO VALENTI	(TREBISACCE CALCIO)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

LIBRI DOMENICO	(BIANCO)	SIMIGLIANI CARPIO GIANCARLO	(BIANCO)
DE PASCALE EDOARDO	(CAMPORA)	MERCURI ANTONIO	(CAMPORA)
FILI FRANCESCO	(COMPENS. CAPO VATICANO)	BANCHIO NICOLAS GASTON	(COTRONEI CALCIO)
BACLET ALLAN PIERRE	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)	STILLITANO DOMENICO	(DELIESE)
MAZZONE LUCIANO	(GIOIOSA JONICA ASD)	CHERIF OUMAR	(SCALEA CALCIO 1912)
UZZANTE SEBASTIAN EXEQU	(SCALEA CALCIO 1912)	LEONORI AGUSTIN NAZAREN	(TREBISACCE CALCIO)
BRIA MARIO	(V.E. RENDE)	ESPERON LAURITO LUCAS IGN.	(VIRTUS ROSARNO)

## COPPA ITALIA

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

##### AMMENDA

###### **€ 350,00 GIOIESE 1918**

per avere propri sostenitori tenuto un comportamento offensivo e discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria durante la gara.

#### DIRIGENTI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

INFUSINO GIUSEPPE ROSARI (GIOIESE 1918)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

##### I AMMONIZIONE DIFFIDA

MACHEDA PASQUALE (MELITO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### ALLENATORI

##### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

CORMACI ANTONIO (MELITO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FILIDORO WILLIAM	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)	BERT ALAN GABRIEL	(DIGIESE PRAIATORTORA)
CARBALLO JUAN MANUEL	(DIGIESE PRAIATORTORA)	GONZALEZ JULIAN MARTIN	(DIGIESE PRAIATORTORA)
INFUSINO LORENZO ANTONIO	(GIOIESE 1918)	URRUTY BOURRAS TOMAS	(REGGIO RAVAGNESE 1960)
ALLENDE ORTIZ LUCAS	(SAN LUCA)	LEONORI AGUSTIN NAZAREN	(TREBISACCE CALCIO)

##### III AMMONIZIONE DIFFIDA

STAROPOLI SAVERIO (SORIANO 2010)

##### I AMMONIZIONE DIFFIDA

CARDAMONE MIRKO	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)	DIRANE OUSSAMA	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
PERCIA MONTANI MARCELLO	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)	RIVADERO TOMAS	(DIGIESE PRAIATORTORA)
CANDITO FRANCESCO	(MELITO)	CONTRERAS FERREIRA OSCAR	(MELITO)
TRINGALI GIOVANNI	(MELITO)	BALDEH ALIEU	(REGGIO RAVAGNESE 1960)
GATTO GIOVANNI	(REGGIO RAVAGNESE 1960)	PUNTORIERE GIULIO	(REGGIO RAVAGNESE 1960)
BAENA SAAVEDRA ERIK	(SAN LUCA)	MARTIN JUAN GABRIEL	(SAN LUCA)
BRUNO DANIL	(SORIANO 2010)	KABRAN KOUAME SERGE PA	(TREBISACCE CALCIO)

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

### DELIBERE

#### Gara del 10/11/2024 ROCCELLA - ACADEMY ARDORE

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 68 del 14 novembre 2024;

Preso atto che la società A.S.D. Roccella ha preannunciato ricorso in merito alla gara in oggetto, in uno con il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

Preso atto che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

Preso atto che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

Letto il ricorso con il quale la A.S.D. Roccella chiede di non omologare il risultato della gara e di irrogarsi alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la società ASD Academy Ardore nel corso dell'incontro, per come risulta dalla lettura del rapporto arbitrale di sostituzione, regolarmente sottoscritto dall'Arbitro e dal dirigente accompagnatore della società ASD Academy Ardore, al minuto 28° del secondo tempo è uscito dal campo il calciatore con il n. 15, sostituito con quello con il numero 26 e che il calciatore recante il n. 15, interessato dalla indicata sostituzione e fino a quel momento in campo, non era presente nella distinta di gara presentata all'arbitro prima dell'incontro dalla società ASD Academy Ardore e, conseguentemente, non è mai stato identificato dal direttore di gara, né prima, né durante lo svolgimento dell'incontro;

Lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società ASD Academy Ardore;

Letta la memoria alle suddette controdeduzioni presentate dalla società ASD Roccella;

Letto il referto di gara dai quali risulta che iniziava l'incontro il calciatore n. 75 Leone Carlo appartenente alla società ASD Academy Ardore e che lo stesso veniva sostituito al 28° minuto del secondo tempo dal compagno di squadra n. 26 Marciano Domenico;

Letto il supplemento appositamente richiesto al direttore di gara dal quale risulta che l'arbitro per un errore di scrittura, nella parte delle sostituzioni del rapporto di fine gara, è stato erroneamente scritto il numero 15 al posto del numero 75;

Considerato che l'art. 61, comma 1, CGS conferisce al referto arbitrale valore di prova privilegiata dei fatti ivi rappresentati e che il predetto referto è sufficiente per formare il convincimento dell'organo giudicante in quanto contiene elementi chiari e coerenti su quanto accaduto e lo stesso non risulta contraddittorio;

Considerato che l'assunto della ricorrente non costituisce motivo per infliggere alla società ASD Academy Ardore la punizione sportiva della perdita della gara nonostante sia da rilevare, in questa sede, che il rapporto di fine gara consegnato alla società ricorrente non riporti correttamente l'indicazione del calciatore titolare sostituito e, pertanto, ha indotto l'A.S.D. Roccella a presentare ricorso avverso la regolarità dell'incontro;

Ritenuto, pertanto, di dovere rigettare il ricorso proposto dalla società A.S.D. Roccella;

delibera

- 1) rigettare il ricorso della società A.S.D. Roccella e, per l'effetto, omologare il risultato della gara Roccella - Academy Ardore: 1-2;
- 2) accreditare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva alla società reclamante poiché indotta in errore.

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI -**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**SOCIETA'****AMMENDA****€ 150,00 TAURIANOVA ACADEMY**

perchè a fine gara un soggetto non identificato non inserito in distinta inveiva, nei pressi dello spogliatoio dell'arbitro, contro lo stesso utilizzando frasi offensive e minacciose.

**€ 80,00 GEPPINO NETTI**

perchè durante la gara propri sostenitori dagli spalti lanciavano in campo un pallone interferendo con l'azione di gioco.

**DIRIGENTI****INIBIZIONE FINO AL 4/12/2024**

URSIDA PASQUALE (TAURIANOVA ACADEMY)

per entrata abusiva in campo e atto di protesta nei confronti dell'arbitro durante la gara.

**INIBIZIONE FINO AL 27/11/2024**

MARINO GIUSEPPE (AUDACE SAN MARCO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

MICELI GIULIANO (FUSCALDO CALCIO 1973)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

LIRANGI MARIO (LUZZESE CALCIO 1965)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

PRATTICO GABRIELE (RIZZICONI)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

ARGIRO ENRICO (ACADEMY ARDORE)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

**AMMONIZIONE (I INFR)**

SCARPELLI GIANLUCA (AUDACE SAN MARCO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

INGIANNIA FRANCESCO (GEPPINO NETTI)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

**ALLENATORI****SQUALIFICA PER UNA GIORNATA**

COPPOLA MICHELE (TAURIANOVA ACADEMY)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

**AMMONIZIONE (II INFR)**

COPPOLA MICHELE (TAURIANOVA ACADEMY)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

**AMMONIZIONE (I INFR)**

BARBIERI GIUSEPPE (PIZZO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

FERRI ANDREA (RC GALLINA CALCIO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

## CALCIATORI ESPULSI

### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCARLATO SERAFINO	(BRUTIUM COSENZA)	FULCO ANDREA	(CATONA CALCIO)
ORTEGA LAUTARO FABIAN	(ROCCELLA)		

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GABRIELE GIOVANNI	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)	ORLANDUCCIO MATTEO	(PRASAR)
-------------------	----------------------------	--------------------	----------

## CALCIATORI NON ESPULSI

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAMPAGNA EDOARDO	(AUDACE SAN MARCO)	MATELLICANI MATTIA	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)
CRESCENTE NICCOLO PIO	(GEPPINO NETTI)		

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LOIACONO AGOSTINO	(CUTRO)	MUSCATELLO ROSARIO STEF.	(CUTRO)
BILLO GIACOMO	(LUZZESE CALCIO 1965)	TRIPODI MIRKO	(TAURIANOVA ACADEMY)
ZAGARI FELICE	(TAURIANOVA ACADEMY)		

### AMMONIZIONE (III INFR)

CARBONE FRANCESCO	(BAGNARESE)	COSTABILE GIANMARCO	(BRUTIUM COSENZA)
SPANTI EMANUELE	(CATONA CALCIO)	MANGLAVITI DAVIDE	(CS LAZZARO 1974)
GRUPILLO AGOSTINO	(FUSCALDO CALCIO 1973)	DI LUCA FEDELE	(GEPPINO NETTI)
GUIDI FRANCESCO	(GEPPINO NETTI)	DE ROSE GIUSEPPE	(MARCA FOOTBALL CLUB)
ALLEGRO MIRKO	(RC GALLINA CALCIO)	ROMEO MATTIA	(RIZZICONI)
ROTOLO TEODORO	(RIZZICONI)	MZE IDA YASSER	(ROCCELLA)

### AMMONIZIONE (II INFR)

VARACALLI ANTONIO	(ACADEMY ARDORE)	BELLE LUCA	(BAGNARESE)
CORTESE EMANUELE ROBERT	(BISIGNANO)	SCARLATO SERAFINO	(BRUTIUM COSENZA)
SIBILLA EMANUELE	(CUTRO)	PASCALE ALESSANDRO	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)
CARNEVALE SALVATORE	(FUSCALDO CALCIO 1973)	CARA MARIO	(GALLINESE DL)
GULLO ANTONINO GIOVAN	(GALLINESE DL)	MARINO ROBERTO	(GALLINESE DL)
IANNICELLI ANTONIO	(GEPPINO NETTI)	CORRENTE GIANLUCA	(LUZZESE CALCIO 1965)
MAGNONE FRANCESCO	(LUZZESE CALCIO 1965)	LONGO VINCENZO	(MARCA FOOTBALL CLUB)
VERTA GIANLUCA	(MARCA FOOTBALL CLUB)	PRAINO NICOLAS DOMENIC	(RANGERS CORIGLIANO)
ROMIO MARCO	(RANGERS CORIGLIANO)	MOSCATELLI GIUSEPPE	(REAL TREBISACCE)
CORDOPATRI WALTER	(RIZZICONI)	ROTOLO ROCCO GIOVANNI	(RIZZICONI)
FERRARI MARCO	(SAN FILI 1926)	BERTUCCI ALESSANDRO	(SPORTING POLISTENA)
ANTONELLI ROBERTO	(TAURIANOVA ACADEMY)		

### AMMONIZIONE (I INFR)

PEDULLA ANTONIO MARIA	(ACADEMY ARDORE)	PLACANICA DIONIGI	(ACADEMY ARDORE)
BELLE NORMAN	(BAGNARESE)	CAMPANA GIOVANNI	(BISIGNANO)
CARBONE FRANCESCO	(BRUTIUM COSENZA)	PACIOLA SERGIO	(BRUTIUM COSENZA)
FAMILIARI GIOVANNI	(CS LAZZARO 1974)	COSENTINO SIMONE	(CUTRO)
PALERMO ANTONIO	(CUTRO)	NASCARDI GIACOMO FRANCES	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)
PASCALE MATTEO	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)	VACCARO MANUEL	(FUSCALDO CALCIO 1973)
SICLARI DANIELE	(GALLINESE DL)	OKOROJI HENRY NDUBUEZE	(LUZZESE CALCIO 1965)
SPIZZIRRI CARLO	(MARCA FOOTBALL CLUB)	CORMACI VINCENZO	(RC GALLINA CALCIO)
GUERRISI PASQUALE	(RIZZICONI)	RENDE MICHAEL	(SAN FILI 1926)
BRUZZESE SERAFINO	(TAURIANOVA ACADEMY)	FIORINO ANGELO	(TAURIANOVA ACADEMY)

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### SOCIETA'

#### AMMENDA

##### **€ 200,00 KRATOS BISIGNANO**

per avere propri sostenitori, a fine gara, "danneggiato l'impianto sportivo rompendo due vetri e danneggiandone due", nonchè per avere i detriti colpito alcuni tesserati locali. Con l'obbligo per la società Kratos Bisignano di tenere indenne la società Acri Academy dei danni subiti se richiesti e documentati.

##### **€ 80,00 ACRİ ACADEMY**

per spari di n.3 petardi durante la gara da parte di propri sostenitori.

##### **€ 80,00 CITTA DI CIRO MARINA**

perchè propri sostenitori durante la gara lanciavano in campo quattro bottiglie e n.2 fumogeni spenti senza conseguenze.

### DIRIGENTI

#### INIBIZIONE FINO AL 22/ 1/2025

CASTAGNA FRANCESCO (SANTONOFRIO CALCIO)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

#### AMMONIZIONE (I INFR)

DE LUCA MATTEO MARIA (ACRI ACADEMY)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

FIORILLO ANTONIO (PISCOPIO 2019)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

### ALLENATORI

#### SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE

FAZZARI DOMENICO (ROSARNESE)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

#### AMMONIZIONE (III INFR)

SOLENDI MASSIMILIANO (CAMPESE)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

GUIDO EMILIO (REAL COSENZA)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

#### AMMONIZIONE (II INFR)

PARISE EUGENIO (NUOVA ROGGIANO 2020)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### AMMONIZIONE (I INFR)

MEGNA ROLANDO (LAUREANA 2021)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

BARATTA ANTONIO MARIA (REAL COSENZA)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

PISANO ALESSANDRO (REAL MONTEPAONE)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

SERRAO CLAUDIO (SANTONOFRIO CALCIO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.



## ASSISTENTE ARBITRO

### SQUALIFICA FINO AL 22/ 1/2025

DI COCCO ALESSIO (LAUREANA 2021)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

### SQUALIFICA FINO AL 18/12/2024

CASSAVIA VINCENZO (ACRI ACADEMY)

per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario, in particolare lo colpiva alla testa con la bandierina senza conseguenze.

### SQUALIFICA FINO AL 27/11/2024

MARINO PIETRO (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

## CALCIATORI ESPULSI

### SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

SCALISE ANTONIO (SCANDALE)

per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara, nonché minaccioso a fine gara.

### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VALEO DAVIDE (LAUREANA 2021)

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DECIO FORTUNATINI LORENZO (F.C. SAN MANGO)  
CARUSO GIOVANNI (GARIBALDINA)

PERRI DANIEL (F.C. SAN MANGO)

## CALCIATORI NON ESPULSI

### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FORTUNA FRANCESCO (PISCOPIO 2019)

perchè a fine gara si creava un alterco tra i giocatori in campo e lo stesso si rendeva responsabile di tale situazione insieme ad un calciatore della squadra avversaria.

COLELLI FRANCESCO (REAL MONTEPAONE)

perchè a fine gara si creava un alterco tra i giocatori in campo e lo stesso si rendeva responsabile di tale situazione insieme ad un calciatore della squadra avversaria.

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BERTUCCI BRUNO (REAL FABRIZIESE)  
COLUCCIO VINCENZO (SCANDALE)

SIMONETTI EGIDIO (ROMBIOLESE)

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BUDA ANTONINO (CAMPESÉ)  
LIPAROTI ANDREA (NUOVA ROGGIANO 2020)  
MILONE ANTONIO PIO (S.MAURO MARCHESATO)  
DE MARCO DOMENICO (SPEZZANO ALBANESE)

MONTALDISTA ANDREA SETT. (CUS COSENZA)  
PAPARATTI LIVIO (ROSARNESE)  
GAROFALO ANTONIO (SCANDALE)  
SCARAVAGLIONE AGOSTINO (SPEZZANO ALBANESE)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

LAMIRATA ANDREA	(ACRI ACADEMY)	DELL'AQUILA VITTORIO	(CITTA DI CIRO MARINA)
PANAJA MARCO	(CITTA DI SIDERNO)	SALERNO LUIGI	(CITTA DI SIDERNO)
CURCIO GIANMARCO	(F.C. SAN MANGO)	VACCARO GASPARE	(F.C. SAN MANGO)
MARTORANA ANTONIO	(KRATOS BISIGNANO)	VALEO DAVIDE	(LAUREANA 2021)
FIORILLO FRANCESCO	(PISCOPIO 2019)	PEREYRA BENJAMIN ELIAS	(POLISPORTIVA PALERMITI)
PUGLIESE GIUSEPPE	(ROCCA DI NETO 1966)	ROTELLA GIOVANNI	(ROMBIOLESE)
VENTRICE GREGORIO	(ROMBIOLESE)	DE CARIA GABRIELE	(SANTONOFRIO CALCIO)
SERRAO FRANCESCO	(SANTONOFRIO CALCIO)	GALLUZZO GIUSEPPE	(SIDERNO 1911)
MONTEVERDE MATTEOVINC.	(SIDERNO 1911)	CUSATO RAFFAELE	(STELLE AZZURRE SILANA)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

MARULLA ANTONIO	(BIVONGI PAZZANO 1968)	BARRESI LUCA	(CAMPESE)
CARBONE RAFFAELE	(CAMPESE)	HRES VLADYSLAV	(CITTA DI CIRO MARINA)
LAMBERTI SALVATORE	(CITTA DI CIRO MARINA)	LIKAJ JONATHAN	(CUS COSENZA)
CITTADINO SANTINO	(GARIBALDINA)	GENTILE MATTIA	(GARIBALDINA)
CARIATI ROSARIO	(PINO DONATO TAVERNA)	GAROFFOLO FRANCESCO	(PISCOPIO 2019)
ROMEO ANTONIO	(PISCOPIO 2019)	TRAORE ANSOUMANE	(REAL COSENZA)
LOMBARDO FRANCESCO	(REAL MONTEPAONE)	RIITANO LUCA	(REAL MONTEPAONE)
FERRARO GIUSEPPE	(ROSARNESE)	CERALDI ROBERTO	(S.MAURO MARCHESATO)
VIOLA MATTIA	(SCANDALE)	GUZZETTI ALESSANDRO	(SERSALESE)
DIODATI DANIEL	(SPEZZANO ALBANESE)		

**AMMONIZIONE (I INFR)**

MILORDO ANTHONY JOSEPH	(ACRI ACADEMY)	ABATE SIMONE	(ATLETICO SAN LUCIDO)
TOCCI ANDREA	(ATLETICO SAN LUCIDO)	PISTININZI FEDERICO	(BIVONGI PAZZANO 1968)
AFFATATO GIUSEPPE	(CITTA DI CIRO MARINA)	ESPOSITO EMANUEL PIO	(CITTA DI CIRO MARINA)
BRUZZESE GABRIELE	(CITTA DI SIDERNO)	MAIO TULLIO	(CUS COSENZA)
FASCETTI ANDERSON GIUSEPPE	(F.C. SAN MANGO)	MORELLI ANDREA	(F.C. SAN MANGO)
RIZZO MARCO	(F.C. SAN MANGO)	AMMIRATA FRANCESCO	(KRATOS BISIGNANO)
ANNONE ANTONIO	(KRATOS BISIGNANO)	CAMARA ABDOULIE	(LAUREANA 2021)
MALUCCIO FABIO	(PISCOPIO 2019)	NESCI VINCENZO	(PISCOPIO 2019)
NERI RICCARDO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)	SEMBENE DAME	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
SIMON EDONGA OLAMI	(REAL COSENZA)	SPADAFORA ANTONIO PIO	(REAL COSENZA)
CATERISANO CARMINE	(ROCCA DI NETO 1966)	RAFFIN JEREMIAS	(ROMBIOLESE)
DI BARTOLO GIUSEPPE	(ROSARNESE)	GARCEA DAVIDE	(ROSARNESE)
DIALLO KAWSOULAYE	(SCANDALE)	BORDON CERNUTTE MAXIMO G.	(SIDERNO 1911)
CURIA LUIGI	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)	ACEBAL SANTIAGO	(STELLE AZZURRE SILANA)
BRUNETTI GIUSEPPE	(THEMESEN)		

## COPPA CALABRIA

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

##### AMMENDA

**€ 50,00 CATONA CALCIO**

per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (mancanza acqua calda).

#### CALCIATORI ESPULSI

##### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CARIATI ALDO (MARCA FOOTBALL CLUB)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ARGENTINO FRANCESCO (ATLETICO SAN LUCIDO) MARCELLO GUGLIELMO (SANTONOFRIO CALCIO)  
MAURI DAVIDE LUIGI (THEMESEN)

#### III AMMONIZIONE DIFFIDA

CIANCIO DOMENICO (SANTONOFRIO CALCIO)

#### I AMMONIZIONE DIFFIDA

GNISCI CHRISTIAN (ATLETICO SAN LUCIDO)	MIGLIORI CRISTIAN (ATLETICO SAN LUCIDO)
MARULLA ANTONIO (BIVONGI PAZZANO 1968)	BRUNO GIANLUCA (MARCA FOOTBALL CLUB)
FUOCO DARIO (MARCA FOOTBALL CLUB)	PERRI GABRIELE FRANCE (MARCA FOOTBALL CLUB)
SPADAFORA SILVIO EMANUELE (MARCA FOOTBALL CLUB)	MERNINE MOHAMED (REAL TREBISACCE)
ROMERO RIVA AGUSTIN (REAL TREBISACCE)	IOVANE FRANCESCO (SCANDALE)
RASO MICHELE (SPORTING POLISTENA)	ANTONELLI ROBERTO (TAURIANOVA ACADEMY)
PEDACE FRANCESCO MASSIM (THEMESEN)	

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### DIRIGENTI

##### INIBIZIONE FINO AL 27/11/2024

ANDREOLI STEFANO (DOMENICO SPORT)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

##### AMMONIZIONE (I INFR)

FOGLIA ANTONIO DANILO (CITTA DI FIORE C5)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

INUSO DOMENICO (RHEGION 730 FC)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

#### CALCIATORI ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CONDOMITTI GIUSEPPE (POLISPORTIVA CITTANOVA)

CANTARELLA GIOVANNI

(RHEGION 730 FC)

GERMOLEO GIUSEPPE (RHEGION 730 FC)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CANTARELLA GIOVANNI (RHEGION 730 FC)

##### AMMONIZIONE (III INFR)

FIORITA LUCA (BFB ROVITO)

SILIPO ANTONIO

(CITTA DI FIORE C5)

BERARDI ANTONIOMARIA (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

COFONE MARIO

(NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

GATTUSO FRANCESCO (REGGIO CALABRIA CALCIO A5)

##### AMMONIZIONE (II INFR)

FIGLIANO SALVATORE (BFB ROVITO)

GERVASI GERMANO

(BFB ROVITO)

CHIANELLO FRANCESCO (DOMENICO SPORT)

CHIAPPETTA RAFFAELE

(DOMENICO SPORT)

MONTESANTI LUCA (ICIERRE LAMEZIA C5)

MURACA DIEGO

(ICIERRE LAMEZIA C5)

MUSOLINO DOMENICO (POLISPORTIVA CITTANOVA)

LABATE ALESSIO

(REGGIO CALABRIA CALCIO A5)

##### AMMONIZIONE (I INFR)

MOLINARO LUCA (DOMENICO SPORT)

CIMAROSA VINCENZO

(GALLINESE DL)

MAURO PIETRO MARIA (PANTERE NERE CATANZARO)

FAVASULI LEO ANTONIO

(REGGIO CALABRIA CALCIO A5)

LAGANA DEMETRIO (REGGIO CALABRIA CALCIO A5)

AZIMONTI JOAQUIN

(RHEGION 730 FC)

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

### PREANNUNCIO DI RECLAMO

#### Gara del 16/11/2024 ITALIA 90 ROCCELLETTA - SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società A.S.D.SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

##### AMMENDA

##### **€ 80,00 ITALIA 90 ROCCELLETTA**

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro da parte di propri sostenitori durante la gara.

#### DIRIGENTI

##### AMMONIZIONE (I INFR)

MARANO PAOLO (AMANTEA FUTSAL)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

ANDREOLI AURELIO SAVERIO (GUARDIA CALCIO A5 2016)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

NOTO GIUSEPPE (NATURAL FUTSAL)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

PANUCCI MATTIA (NUOVA CELICO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### ALLENATORI

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GALLUCCI GIANLUCA (AESSE BUILDING)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

##### AMMONIZIONE (II INFR)

CAROLEO GIUSEPPE (ITALIA 90 ROCCELLETTA)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

#### CALCIATORI ESPULSI

##### SQUALIFICA FINO AL 12/ 2/2025

PASSAFARO ROMOLO ROSARIO (ITALIA 90 ROCCELLETTA)

per tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro dopo il provvedimento di espulsione , con tentativo di strappo del cartellino dell'arbitro durante la gara.

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PATE MARIO (SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

LAUGELLI GABRIELE (ITALIA 90 ROCCELLETTA)

per avere durante tutta la gara tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara dagli spalti.

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

FILICE GUERINO (AMANTEA FUTSAL) SANDONATO ROBERTO (GUARDIA CALCIO A5 2016)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

VALLONE QUINTINO (C5 CITTA DI RENDE)	ALI SIMONE (FUTSAL SELES)
MARINO CRISTIAN (ITALIA 90 ROCCELLETTA)	CONDRO CARMELO (NATURAL FUTSAL)
AMELIO GIORGIO (NUOVA CELICO)	GIAMPA GIUSEPPE (OLIMPUS)
OCCHIUTO FRANCESCO (PIANETTE FUTSAL 2023)	FAZZARI GIROLAMO (ROSARNESE)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

DE CARIO FABIO (AMANTEA FUTSAL)	GALLO MARIO (C5 CITTA DI RENDE)
MORABITO GIUSEPPE (C5 CITTA DI RENDE)	SALERNO GIUSEPPE (C5 CITTA DI RENDE)
SALERNO PIETRO (C5 CITTA DI RENDE)	TALORA ANTHONY (FUTSAL CLUB FILADELFIA)
ARNONE FRANCESCO (FUTSAL MORELLI 15)	SCARNA ANTONIO (GUARDIA CALCIO A5 2016)
FIORENTINO MARIO (ITALIA 90 ROCCELLETTA)	PASSAFARO ROMOLO ROSARIO (ITALIA 90 ROCCELLETTA)
CARISTI EMMANUELE (OLIMPIA 2000)	MAZZA ANTONIO (OLIMPIA 2000)
DI DONATO FRANCESCO (PIANETTE FUTSAL 2023)	MALENA FEDELE (REAL KRIMISA)
IANNELLO DOMENICO ANTONI (ROSARNESE)	MORABITO GABRIELE (ROSARNESE)
MOLINARO FRANCESCO (SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)	CACCAMO FABIO (SOCCER LAB ACADEMY)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

DANIELE GIUSEPPE (AESSE BUILDING)	DI GIOIA CRISTIAN (FUTSAL MORELLI 15)
MASSARINI GIANMARCO (FUTSAL MORELLI 15)	SPADAFORA FRANCESCO (FUTSAL MORELLI 15)
SANTORO GIOVANNI (GUARDIA CALCIO A5 2016)	FERRATO GREGORIO (OLIMPIA 2000)
FIORE CONSOLATO (OLIMPIA 2000)	PRATICO MATTEO (OLIMPIA 2000)
CANNIZZARO ROCCO (PGS AURORA GALLICO)	ELIA ROCCO (PIANETTE FUTSAL 2023)
AFFATATO GIANLUIGI (REAL KRIMISA)	CUZZOCREA MARCO (SOCCER LAB ACADEMY)
MARCIANO GIANLUCA (SOCCER LAB ACADEMY)	PRATTICO DIEGO (ZEFHIR PELLARO C5)

## COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### DIRIGENTI

##### INIBIZIONE FINO AL 11/12/2024

ROMANO PIETRO (MIRTO C5)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara.

##### I AMMONIZIONE DIFFIDA

ROMANO PIETRO (MIRTO C5)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### CALCIATORI ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIAMPA GIUSEPPE (OLIMPUS)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VILLELLA VINCENZO (ICIERRE LAMEZIA C5) GERMOLEO GIUSEPPE (RHEGION 730 FC)  
MANGANO CARLO (RHEGION 730 FC)

##### I AMMONIZIONE DIFFIDA

CORBO LUIGI (BFB ROVITO) FIORE SALVATORE (BFB ROVITO)  
GRANDINETTI FRANCESCO (FUTSAL CLUB FILADELFIA) CARISTO AGOSTINO NICOLA (FUTSAL KROTON)  
STARTARI VINCENZO (NATURAL FUTSAL) SERRATORE FABIO (OLIMPUS)  
SPINELLI ANTONIO (REGGIO CALABRIA CALCIO A5)

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

### DELIBERE

#### Gara del 17/11/2024 AMANTEA FUTSAL - SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI

Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI;

visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
- 2) infliggere alla società SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI l'ammenda di € 100,00 per prima rinuncia;
- 3) infliggere alla società SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI la penalizzazione di UN punto in classifica.

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### DIRIGENTI

#### AMMONIZIONE (I INFR)

PRONESTI BRUNO (ROSARNESE)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

### ALLENATORI

#### AMMONIZIONE (II INFR)

SINOPOLI GIOACCHINO (POLISPORTIVA BORGIA)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### AMMONIZIONE (I INFR)

GENOVA ANGELO (ASD PGS ORATORIO SALESIAN)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARTINO LUDOVICO (GUARDIA CALCIO A5 2016)	APICELLA RAFFAELE LUIGI (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)
CITRARO SALVATORE (POLISPORTIVA BORGIA)	

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUZZOCREA GIOVANNI (SOCCER LAB ACADEMY)	PASCONE GIANDOMENICO (ZEFHIR PELLARO C5)
---	--

### CALCIATORI NON ESPULSI

#### AMMONIZIONE (III INFR)

ZICARELLI ADOLFO (PIANETTE FUTSAL 2023)

#### AMMONIZIONE (II INFR)

CALLEA FORTUNATO (ASD PGS ORATORIO SALESIAN)	DE VUONO SAVERIO (CITTA DI FIORE C5)
SISCA SAVERIO CRISTIA (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)	GATTUSO DEMETRIO (ZEFHIR PELLARO C5)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

MUNGO ALESSIO (AESSE BUILDING)	CRUPI FRANCESCO (ASD PGS ORATORIO SALESIAN)
SALADINO LUCA (ASD PGS ORATORIO SALESIAN)	VELONA GIUSEPPE (ASD PGS ORATORIO SALESIAN)
LONGOBUCCO PIERGIUSEPPE (BFB ROVITO)	SPADAFORA LORENZO (CITTA DI FIORE C5)
MARTINO LUDOVICO (GUARDIA CALCIO A5 2016)	SPATARO FRANCESCO (NUOVA CELICO)
SALLUSTRO GIUSEPPE FRANCE (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)	CAROLEO MATTIA (PANTERE NERE CATANZARO)
PEZZULLI ANGELO GABRIELE (PIANETTE FUTSAL 2023)	STANCATO CARLO (PIANETTE FUTSAL 2023)
DORIA VINCENZO (POLISPORTIVA BORGIA)	BRUNO CATALDO (REAL KRIMISA)
CAMPANELLA SALVATORE (REAL KRIMISA)	DE BERTOLO DANIELE (REAL KRIMISA)
FESTA GIUSEPPE (REGGIO CALABRIA CALCIO A5)	QUATTRONE DARIO MARIA (REGGIO CALABRIA CALCIO A5)
SURACI FRANCESCO MARIA (REGGIO CALABRIA CALCIO A5)	VOTANO CHRISTIAN (REGGIO CALABRIA CALCIO A5)
BONAIUTO LIVIO (SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)	DE PANTIS DAVIDE (SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)
CHIRICO SIMONE PAOLO (SOCCER LAB ACADEMY)	ZOCCALI VINCENZO (ZEFHIR PELLARO C5)



## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### DIRIGENTI

#### INIBIZIONE FINO AL 27/11/2024

VITALE CARLO ANTONIO (OLIMPIA 2000)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STELITANO ANDREA (OLIMPIA 2000)

### CALCIATORI NON ESPULSI

#### AMMONIZIONE (III INFR)

NOTO MANUEL (NATURAL FUTSAL)

CANTARELLA ANDREA (RHEGION 730 FC)

#### AMMONIZIONE (II INFR)

GATTO GIUSEPPE (GALLINESE DL)

BERNA FEDERICO ANTONI (OLIMPIA 2000)

ALAMPI GABRIELE (RHEGION 730 FC)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

BORZUMATI GIUSEPPE (EVERGREEN)

FALDUTO GIUSEPPE (EVERGREEN)

SERGI GIUSEPPE (EVERGREEN)

CIANO ALESSANDRO (NATURAL FUTSAL)

PIRROTTA DOMENICO (NATURAL FUTSAL)

ARCIDIACO ANTONINO FR. (OLIMPIA 2000)

PRATICO MATTEO (OLIMPIA 2000)

SARICA ANDREA (RHEGION 730 FC)

## COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - Memorial. S. GALLO

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### SOCIETA'

#### AMMENDA

€ 35,00 ISCA FUTSAL

per comportamento non regolamentare da parte di un sostenitore riconosciuto "come allenatore" che dava disposizioni dagli spalti.

### ALLENATORI

#### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

CACCIOLA RAIMONDO (SPORTING BAGNARA CALCIO 5)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

#### I AMMONIZIONE DIFFIDA

CACCIOLA RAIMONDO (SPORTING BAGNARA CALCIO 5)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

## CALCIATORI ESPULSI

### SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LEONARDIS ANDREA (FUTSAL FORTUNA)

per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUNO ORLANDO (PITBULLS)

## CALCIATORI NON ESPULSI

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GRECO GABRIELE (FUTSAL FORTUNA)

### I AMMONIZIONE DIFFIDA

CHIRILLO FEDERICO	(ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12)	MANNELLA SALVATORE	(FUTSAL CHIARAVALLE ASD)
GIGLIO ARTURO	(GRUPPO SPORTIVO CETRARO)	TASSONE GIANCARLO	(LAUREANESE)
VENTRICI SALVATORE	(LAUREANESE)	LIO MASSIMOBAGGIO	(PITBULLS)
LO BIANCO ALESSANDRO	(PITBULLS)	DI BELLA GIOVAMBATTISTA	(POLISPORTIVA CASSANO ALLI)
DZHEMAILI DZHEYMS MIRLIND	(POLISPORTIVA CASSANO ALLI)	MAFRICI BRUNO	(REMPICCI LA NOSTRA VALLE)
MICELI VINCENZO	(REMPICCI LA NOSTRA VALLE)	PAINO MATTEO	(REMPICCI LA NOSTRA VALLE)
CARATTOZZOLO BRUNO	(SPORTING BAGNARA CALCIO 5)	GUGLIELMO MARIO	(SPORTING BAGNARA CALCIO 5)
DE NAPOLI EMMANUEL	(SPORTING CASALI DEL MANCO)	LOMBARDI MASSIMILIANO	(TIKI TAKA)
TIUTIU CORNEL	(TIKI TAKA)	LENTO GUERINO	(VIENNA DA FUSCALDO ASD)
MAZZEI ANGELO	(VIENNA DA FUSCALDO ASD)		

## COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/11/2024**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

## ALLENATORI

### I AMMONIZIONE DIFFIDA

CHIAPPETTA ALESSANDRO (PIANETTE FUTSAL 2023)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

## CALCIATORI NON ESPULSI

### I AMMONIZIONE DIFFIDA

ROMOLA FRANCESCA (ARCUDACE PALMI CLUB) LIVIO FABIANA (VAL GALLICO)

**Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 10000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO) entro il 05 DICEMBRE 2024 specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.**

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 123/A

Si pubblica, in allegato, il testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dall'Assemblea straordinaria del 4 novembre 2024 ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

***FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO***

***STATUTO FEDERALE***

(approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024)

# STATUTO DELLA FIGC

## TITOLO I LA FEDERAZIONE

### Art. 1 Definizione e natura

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA), avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna, senza alcuna limitazione, e garantisce la partecipazione all'attività sportiva e federale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nel rispetto dei Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (d'ora in poi Principi Fondamentali) approvati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.
5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a:
  - a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza;
  - b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA;
  - c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA;
  - d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA;
  - e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, comma 4.

## **Art. 2**

### **Principi fondamentali**

1. La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, dell'UEFA, del Comité International Olympique (CIO), del CONI, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

2. La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.

3. La FIGC, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.

4. La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.

4bis. La FIGC garantisce, e svolge ogni azione in tal senso, la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Disposizioni attuative sono contenute nelle norme organizzative interne.

4ter. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

5. La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

5bis. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione nazionale o internazionale. Il divieto è regolato dal codice di giustizia sportiva.

6. Le fonti dell'ordinamento federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali, sono nell'ordine:

- 1) lo Statuto federale;
- 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale;
- 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.

## **Art. 3**

### **Funzioni e obiettivi della FIGC**

1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
- b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
- c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;
- d) la promozione della scuola tecnica nazionale e dei vivai giovanili, anche attraverso la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

- e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
- f) la disciplina dell'affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
- g) la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;
- h) la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, stabilendo sistemi di controllo dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società, mediante gli organismi tecnici previsti dalla legge e dalla normativa federale. Il sistema di licenze, ove riguardi esclusivamente le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, è adottato, nel rispetto della legislazione vigente, previa intesa con la medesima Lega;
- i) l'emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali. Le suddette norme, ove riguardino esclusivamente le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, sono emanate, nel rispetto della legislazione vigente, previa intesa con la medesima Lega;
- j) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla FIGC e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
- k) l'emanazione di principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA, e con la normazione vigente, e il controllo sul loro rispetto. Eventuali principi informativi per il regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A meramente aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dall'adeguamento a norme dello Statuto federale, indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA o leggi vigenti, sono emanati previa intesa con la medesima Lega;
- l) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
- m) la disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
- n) tutte le funzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e ogni altra funzione che rivesta un interesse generale per la FIGC.

2. Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

#### **Art. 4** **Funzionamento della FIGC**

1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l'idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all'affiliazione, all'ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla prevenzione e repressione del doping e alla tutela della salute, alla giustizia sportiva,

all'organizzazione e all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali, nonché alla redazione dei documenti contabili interni e all'uso dei fondi federali.

2. Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva.

3. A tale fine il Consiglio federale deve istituire commissioni di controllo interno, cui devono essere attribuiti adeguati poteri e mezzi. Tali commissioni devono essere composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità e riferiscono periodicamente e pubblicamente dei risultati al Consiglio federale.

## **Art. 5**

### **Organizzazione della FIGC**

1. La FIGC ha sede in Roma.

2. Sono organi della FIGC:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) i Vice-Presidenti;

d) il Comitato di presidenza;

e) il Consiglio federale;

f) il Segretario Generale;

g) il Collegio dei revisori dei conti.

3. La FIGC costituisce una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale. Fino a tale costituzione, i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati provinciali della Lega nazionale dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale diversa delega. La organizzazione periferica o territoriale della FIGC, ove costituita, disporrà di organi con un numero di componenti non superiore a quello del Consiglio Federale.

## **Art. 6**

### **Uffici della FIGC**

1. La struttura amministrativa della FIGC è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale, responsabile della gestione amministrativa che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario generale della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali.

3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.



## **Art. 7**

### **Le Società**

1. Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC.
2. I calciatori sono qualificati in professionisti, non professionisti e giovani. I regolamenti federali disciplinano, ove eventualmente previsto, il vincolo sportivo, sempre a tempo determinato, e limitano la sua durata secondo la legislazione vigente. I regolamenti federali e le NOIF prevedono le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti.
3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente.
4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.
5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:
  - a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
  - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
  - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d'intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale.
7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.
8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5.

## **Art. 8**

### **Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche**

1. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche, previa intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie A ove riguardino esclusivamente le società della medesima Lega. In

particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari.

2. Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze.

## **Art. 9**

### **Le Leghe**

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".
2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto, dei Principi Fondamentali e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI. La carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata. I regolamenti e/o gli statuti delle Leghe sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento e/o lo statuto alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti e/o lo statuto nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
3. Le Leghe organizzano, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13, l'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
4. Le Leghe definiscono, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.
5. Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli devono prevedere:
  - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
  - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).
7. Le Leghe e/o le Componenti tecniche possono concludere con la FIGC convenzioni o intese volte a regolare materie o questioni di interesse comune.
8. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della FIGC. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la FIGC e le altre Leghe o associazioni.
9. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento. La Lega interessata provvede secondo le norme del proprio regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario o un Commissario ad acta, fissandone i poteri e i limiti di durata.

## **Art. 10**

### **Lega nazionale dilettanti**

1. La LND è articolata in Comitati regionali, in Delegazioni provinciali, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. I Comitati hanno autonomia organizzativa, sono dotati di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. I componenti delle Delegazioni provinciali sono nominati con le modalità stabilite dal regolamento della LND.
2. Nella LND sono istituiti il Dipartimento dell'Interregionale ed il Dipartimento del Beach Soccer. E' data facoltà alla LND di istituire altri propri Dipartimenti, con le modalità stabilite dal Regolamento della Lega.
3. Fatte salve le competenze esercitate direttamente dalla FIGC, la gestione dei Campionati Nazionali dilettantistici di Calcio Femminile è demandata alla LND attraverso apposito Dipartimento o Divisione, con autonomia organizzativa. Eventuali modifiche alla gestione organizzativa dei Campionati Nazionali dilettantistici di Calcio Femminile sono adottate con determinazione del Consiglio Federale a maggioranza qualificata.

La gestione dei Campionati Nazionali dilettantistici di Calcio a Cinque è demandata alla LND attraverso la Divisione Calcio a Cinque, formata dalle Società disputanti i campionati nazionali corrispondenti, dotata di autonomia organizzativa e inquadrata nella stessa LND salvo diversa determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza qualificata.

Le Divisioni sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. In ogni caso, la FIGC e la LND favoriscono e riconoscono alle Divisioni l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla Divisione interessata.

4. Le società che disputano campionati di calcio a cinque o di calcio femminile in ambito regionale eleggono, rispettivamente, un Responsabile del calcio a cinque ed un Responsabile del calcio femminile per ciascun Comitato regionale della LND, con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale della LND.
5. Le modalità di funzionamento della LND sono stabilite dal regolamento della LND, assicurando la presenza in ciascun Comitato regionale di un rappresentante degli atleti e di un rappresentante dei tecnici con voto consultivo, sulla base della designazione effettuata dalle Componenti tecniche, nonché del Coordinatore per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla FIGC. L'obbligo della LND di assicurare tali presenze viene meno all'atto della costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica.

## **Art. 11**

### **Componenti tecniche**

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte federale di appello.
2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti, nonché di atlete e di atleti.
3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio e che abbiano preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio.
4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella FIGC che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla FIGC e iscritti presso il Settore tecnico.
5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti e i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione,

occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.

## **Art. 12**

### **Distribuzione delle risorse**

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipulano gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico. Le Leghe stipulano altresì ogni altro accordo commerciale attinente allo sfruttamento commerciale delle rispettive competizioni, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società. I ricavi derivanti dai predetti accordi sono distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi.

2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale, che dovrà prevedere anche progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono decise dal Comitato di presidenza, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.

3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di presidenza.

## **TITOLO II**

### **LE FUNZIONI**

#### **A. FUNZIONI TECNICHE**

### **Art. 13**

#### **Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali**

1. La FIGC detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della FIFA.
2. La FIGC disciplina l'affiliazione delle società e definisce, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l'ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di omologazione dei risultati; decide sull'assegnazione del titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.
3. Le Squadre nazionali costituiscono il "Club Italia" che è retto da un regolamento approvato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.

4. La divisa di gioco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della FIGC.

#### **Art. 14** **Settore tecnico**

1. La FIGC svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federale con competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

#### **Art. 15** **Settore per l'attività giovanile e scolastica**

1. La FIGC, di concerto con il CONI e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime possono essere inquadrate nella LND con determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto e partecipano,

ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della LND.

3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale, per un quadriennio assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.
5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.
6. Il Consiglio federale detta gli indirizzi per l'attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica e per la sua cooperazione con la LND, in particolare al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società. Il Presidente federale, con il parere favorevole del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e sentito il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nomina un Coordinatore federale per l'attività giovanile e scolastica per ciascuna regione e può nominare un Coordinatore per ciascuna Provincia. Il Coordinatore federale partecipa alle riunioni del corrispondente Comitato regionale e nel caso sia nominato il Coordinatore provinciale, quest'ultimo partecipa alle riunioni della corrispondente Delegazione provinciale della LND.  
Il Presidente Federale può, in qualsiasi momento, revocare la nomina del Coordinatore Federale o del Coordinatore Provinciale.
7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica deve cooperare con le Leghe. Il Consiglio Federale, con delibera adottata a maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, può determinare l'inquadramento delle società che operano esclusivamente nel Settore per l'attività giovanile e scolastica all'interno della LND.

## **Art. 16**

### **Affiliazione e tesseramento**

1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e di altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva, affinché venga favorita la partecipazione alla attività sportiva e la effettività della stessa.
2. Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l'affiliazione alla FIGC; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, conforme al presente statuto e ai Principi

Fondamentali, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

3. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

4. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5. I soggetti dell'ordinamento della FIGC sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI. Le disposizioni del Codice sono immediatamente vigenti nell'ordinamento federale, salvi i casi in cui il Codice stesso affida alla Federazione il compito di definire i meccanismi attuativi anche in relazione alla specificità di ciascuna disciplina sportiva.

6. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

### **Art. 17**

#### **Tutela medico-sportiva**

1. La FIGC detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.

2. La FIGC aderisce incondizionatamente a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping o dalle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal CONI e dagli organi competenti per tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

## **B. FUNZIONI DI GESTIONE**

### **Art. 18**

#### **Disciplina contabile**

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili economico-patrimoniali, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della FIGC. Il patrimonio della FIGC è costituito da:

- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- ratei e risconti;
- patrimonio netto;
- fondo per rischi ed oneri;
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- debiti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del



bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.

3. Il Segretario Generale, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio di previsione, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'esame preventivo del Comitato di presidenza e quindi all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

4. Il Segretario Generale predispone annualmente il bilancio d'esercizio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla FIGC. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

6. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio, con allegate le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con allegato il bilancio di esercizio di eventuali società strumentali della FIGC, devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione.

7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio dopo l'approvazione del CONI devono essere pubblicati, entro 15 giorni, sul sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio, nonché il bilancio d'esercizio di eventuali società strumentali della FIGC.

8. E'obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

9. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'Assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.

10. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti, dei Consiglieri federali e del Segretario generale è disciplinata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

## **Art. 19**

### **Controlli sulle società**

1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e

principi approvati dal CONI, e secondo la normativa vigente in materia. La FIGC è tenuta ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione è obbligata per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CONI, e gli organi dallo stesso preposti al controllo, facciano richiesta.

2. I compiti di cui al comma precedente sono svolti dagli organismi tecnici previsti dalla legge e dalla normativa federale.

3. La FIGC, sentita la LND, può emanare norme e istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo sulle società dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali.

### **TITOLO III LA STRUTTURA**

#### **A. L'ASSEMBLEA**

##### **Art. 20**

##### **Composizione ed elezione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società o loro delegati, purché componenti degli organi amministrativi delle stesse società, le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'assemblea ed a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte e che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021, secondo il regolamento elettorale da essa emanato ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla LND per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. Per l'elezione dei delegati hanno diritto di voto le società della LND che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione della relativa assemblea elettiva ed a condizione che nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. I Delegati atleti e tecnici, tesserati e in attività, sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti Regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la associazione non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la associazione stessa possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I regolamenti elettorali delle Leghe, delle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche devono ispirarsi ai principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari eletti una equa rappresentanza delle minoranze interne e la rappresentanza di genere secondo quanto previsto nel presente statuto. Ai fini del presente comma è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e

l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FIGC.

2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato e comunque nel rispetto di quanto previsto dai Principi Fondamentali. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 36%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in ragione del 18% dei voti spettanti ai Delegati della Lega Nazionale Professionisti Serie A, del 6% dei voti spettanti ai Delegati della Lega Nazionale Professionisti Serie B e del 12% dei voti spettanti ai Delegati della Lega Italiana Calcio Professionistico, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20% e i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo. I Delegati atleti e tecnici non possono ricevere né rilasciare deleghe. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, e degli Organi federali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o organismi affiliati o tesserati né direttamente, né per delega. In ogni ipotesi in cui la delega sia ammessa, essa deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce del soggetto affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia di un documento di identità del legale rappresentante;
- la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante.

3. Partecipano all'Assemblea della FIGC senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte federale di appello; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

4. I lavori dell'Assemblea della FIGC sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Nelle assemblee elettive, il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale della FIGC.

5. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la FIGC, quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della LND e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.

6. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.
7. Nelle assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. I componenti della Commissione verifica poteri e i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
8. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell'AIA.
9. Hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive delle Leghe solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.
10. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il requisito della iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 è richiesto con decorrenza dalle elezioni del quadriennio olimpico 2021-2024.

## **Art. 21 Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria elettiva è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, In caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente tenuta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata e celebrata entro 90 giorni altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.
3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente federale ai sensi dell'art. 24, comma 9, le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte, secondo l'ordine stabilito dall'art. 24, comma 8, da un Vice-Presidente federale o da un componente del Consiglio federale.
4. L'assemblea elettiva della Federazione è convocata mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federazione, con link diretto dalla homepage, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento e mediante successiva pec ovvero a mezzo raccomandata a/r trasmessa ai delegati assembleari. Con la convocazione viene pubblicato e trasmesso il regolamento dei voti redatto dalla Segreteria Federale per la elezione del Presidente Federale e per la elezione dei consiglieri federali delle componenti, diversi dai membri di diritto. Le

candidature a Presidente Federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria Federale almeno 40 giorni prima della assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della medesima assemblea. Avverso il regolamento dei voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna assemblea non può essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse. I termini e le modalità per la presentazione delle candidature sono stabiliti dalla Federazione in modo da garantire una adeguata conoscenza anticipata delle stesse rispetto alla data stabilita per l'Assemblea elettiva.

## **Art. 22**

### **Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea federale, elettiva o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari. In seconda convocazione l'Assemblea federale elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno il 35% dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 24, comma 11. L'Assemblea federale straordinaria non elettiva è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei Delegati aventi diritto a voto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, elettiva o straordinaria, sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti. Nelle assemblee devono essere adottati sistemi di voto elettronico, che garantiscano certezza e trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Federali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.
3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 4 e dall'art. 37, comma 1.

## **Art. 23**

### **Funzioni dell'Assemblea**

1. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio d'esercizio in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.
2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemerienze acquisite verso la FIGC, i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC.
3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale. Elegge, inoltre, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

## **B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI PRESIDENZA**

### **Art. 24**

#### **Presidente federale e Vice-Presidenti**

1. Il Presidente federale rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla FIGC e non specificamente devolute ad altri organi e non rientranti nella gestione amministrativa della Federazione spettante al Segretario generale.
3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché, nelle materie di cui all'art. 25, il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale, anche su materie non delegabili. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.
4. Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di presidenza e il Consiglio federale.
5. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura ai sensi dell'art 21, comma 4. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.
6. Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatte salve le previsioni di cui al successivo comma 11. Le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2.
7. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice-Presidenti. Il Vice-Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice-Presidente vicario. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione.
8. I Vice-Presidenti, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Tali funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice-Presidente vicario e dall'altro Vice-Presidente.
9. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento

dell'ordinaria amministrazione, e l'adozione di atti conservativi o indifferibili, è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio federale e il Presidente decadono immediatamente, e a quest'ultimo spetta in prorogatio l'ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi ed indifferibili, fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria. In ogni caso, l'Assemblea viene tenuta senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente Statuto e comunque entro 90 giorni dall'accertamento dell'evento.

10. I Presidenti e i componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

11. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, questi ultimi laddove la FIGC costituisca una propria organizzazione periferica ai sensi dell'art. 5.3 primo capoverso del presente Statuto, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà dei voti assembleari.

## **Art. 25**

### **Comitato di presidenza**

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice-Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti e uno delle Componenti tecniche. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.

2. Il Comitato di presidenza coadiuva il Presidente federale nella preparazione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; esamina la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società controllate dalla FIGC, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; sottopone all'approvazione del Consiglio Federale le misure economico-finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza; svolge ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti federali ovvero delegata dal Consiglio federale.

## **C. IL CONSIGLIO FEDERALE**

### **Art. 26**

#### **Elezione e composizione del Consiglio federale**

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di venti componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) otto dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di quattro per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, due per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, due per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. Fra i

consiglieri federali della Lega Nazionale Dilettanti, deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore ad uno; fra i tecnici devono essere rappresentate sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica e deve essere assicurata la presenza di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile.

Sono membri di diritto del Consiglio Federale senza diritto di voto il Presidente dell'AIA e i membri italiani del Comitato esecutivo della FIFA e dell'UEFA.

2. Al Consiglio federale possono partecipare, su invito del Presidente federale e senza diritto di voto, il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, il Presidente del Settore tecnico, il Presidente della Divisione Calcio a Cinque, il Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica e il Presidente della Divisione Serie B Femminile.
3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio federale senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, i Presidenti degli organismi tecnici federali di cui all'art. 19, commi 3 e 4, e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in Federazioni internazionali, nonché personalità eminenti della società civile, che si siano particolarmente distinti per motivi di ordine sociale, professionale, culturale o sportivo.
4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché l'elezione dei consiglieri federali da parte degli atleti e dei tecnici, avviene in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, ai Principi Fondamentali, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni i regolamenti alla Lega e/o associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.  
I regolamenti devono rispettare, in ogni caso, i principi di democrazia interna, nonché la regola che l'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con espressione di preferenze e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali espressi dalle Leghe e Componenti, ivi inclusi i Presidenti, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.
5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea federale. Le riunioni del Consiglio federale sono convocate dal Presidente



federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.

6. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'AIA, agli Organi della giustizia sportiva, al Collegio dei revisori dei conti, agli organismi del Sistema delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali. In caso di dimissioni o di decadenza di componenti del Consiglio federale tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, si procede, su decisione del Consiglio federale, ad integrazione con i primi dei non eletti per ciascuna componente, ferma restando la presenza di componenti di genere diverso secondo quanto previsto al precedente comma 1, sempre che questi abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno la metà di quello riportato dall'ultimo degli eletti. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che viene tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza. Nell'ipotesi in cui sia comunque compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

## **Art. 27**

### **Funzioni del Consiglio federale**

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo e di indirizzo generale della FIGC. Il Consiglio Federale è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l'esame di cui allo Statuto del CONI; le norme per il controllo delle società; il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici; il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee; il regolamento sull'attività degli agenti di calciatori; le norme interne di amministrazione e contabilità e le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della FIGC; ogni altra norma e linee guida necessarie per l'attuazione del presente Statuto. Emanava i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'AIA e ne controlla il rispetto. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.
3. Su proposta del Presidente federale:
  - a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della FIGC e ne segue lo svolgimento;
  - b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;

- c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
- d) coordina l'attività agonistica organizzata dalle Leghe e delibera d'intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
- e) esamina i ricorsi delle società concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
- f) esercita il controllo della gestione amministrativa dell'AIA, nonché, attraverso il conto consuntivo annuale, delle Leghe per quanto riguarda le risorse derivate dalla FIGC;
- g) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia con le modalità previste dall'art. 34;
- h) nomina i componenti o collaboratori degli Organi della giustizia sportiva;
- i) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- l) nomina i componenti degli organismi tecnici federali di cui all'art. 19, commi 3 e 4;
- m) approva gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, dell'AIA, del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- n) designa i candidati italiani per le cariche presso gli organismi internazionali della FIFA e dell'UEFA;
- o) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari straordinari stabilendone i poteri;
- p) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
- q) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
- r) riconosce le società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- s) approva gli statuti delle società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- t) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della FIGC e del suo ordinamento;
- u) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti dal Presidente federale ai sensi dell'art. 24, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- v) svolge ogni funzione prevista dall'art. 3 del presente Statuto.

3 bis. Le norme che riguardano esclusivamente le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, ad eccezione di quelle relative ai controlli sulle società, sono emanate dal Consiglio Federale d'intesa con la medesima Lega.

3 ter. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera d) del comma 3 per le delibere sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, in tutti i casi in cui è prevista l'intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nell'eventualità di mancato raggiungimento della stessa in Consiglio Federale continua ad applicarsi la normativa in vigore. Nel caso di mancata intesa su una deliberazione annuale obbligatoria, rimane in vigore la formulazione già approvata per la stagione sportiva precedente.

4. Il Consiglio federale, inoltre, può esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito a ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della FIGC e lo svolgimento del giuoco del calcio.

5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi e obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale, inoltre, può rivolgere interrogazioni, anche in forma

scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

**Art. 28**  
**Decadenza organi federali**

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione, e per l'adozione di atti conservativi o indifferibili, fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni.
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

**D. IL SEGRETARIO GENERALE**

**Art. 28 bis**  
**Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio federale.
3. Il Segretario Generale, inoltre:
  - a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
  - b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, del Comitato di Presidenza, e ne redige i verbali, anche avvalendosi della Segreteria Federale. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria;
  - c) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
  - d) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
  - e) predispone il bilancio consuntivo e quello di previsione;
  - f) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
  - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
  - h) dirige le attività a rilevanza economica e commerciale della Federazione.

**E. CARICHE FEDERALI**

**Art. 29**  
**Requisiti, incompatibilità e gratuità**

1. Fermo il rispetto dei requisiti generali stabiliti dallo statuto del CONI per i componenti degli organi elettivi e di nomina, e i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI per il Presidente e i componenti del Consiglio federale,

possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dal CONI, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento. Non possono altresì essere eletti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. Con riferimento ai requisiti previsti al precedente art. 11, comma 3, possono essere eletti atleti che abbiano preso parte a competizioni nazionali o regionali per almeno due anni nell'ultimo decennio, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali.

1bis. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.

1ter. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla federazione.

1quater. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

2. La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, di componente degli

organismi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9, comma 5, di componente della Commissione federale di garanzia, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC, fatte salve per gli ufficiali di gara le cariche nell'ambito dell'AIA.

3. La carica di Presidente federale è incompatibile con ogni altra carica elettiva federale, di Lega, di Componente tecnica o di società. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI.

4. La Commissione Federale di Garanzia accerta immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla elezione, eventuali ipotesi di incompatibilità e contesta la stessa all'interessato, diffidandolo a esercitare l'opzione entro i successivi 15 giorni, con espressa comunicazione che in assenza sarà dichiarato decaduto. Scaduto il termine, la Commissione Federale di Garanzia, esaminate eventuali memorie o osservazioni dell'interessato e accertato l'esercizio o il mancato esercizio dell'opzione, in caso di persistenza dell'incompatibilità, se entrambe le cariche sono federali dichiara decaduto l'interessato dall'ultima, ovvero, nelle altre ipotesi, dalla carica federale. Prima della dichiarazione di decadenza, l'interessato può sempre esercitare l'opzione. In ogni caso, durante il procedimento di accertamento dell'eliminazione della causa di incompatibilità, l'interessato che non abbia ancora optato può esercitare, con riferimento all'ultima carica, solo poteri di ordinaria amministrazione e gli atti conservativi o indifferibili.

5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

6. I regolamenti federali disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.

7. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È prevista una indennità in favore del Presidente Federale e degli altri componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali investiti da particolari cariche. L'entità delle indennità è determinata dal Consiglio Federale.

## **TITOLO IV LE GARANZIE**

### **Art. 30**

#### **Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria**

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto

disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi della normativa vigente o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

6. In ogni caso, devono essere osservati i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e le norme statutarie e regolamentari federali di loro attuazione.

### **Art. 31**

#### **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente.

2. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.

3. Per l'elezione del Presidente del Collegio l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega o Componente tecnica. Ai fini delle candidature, si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4. I candidati devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili

4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile della FIGC e dei suoi organi. I componenti del Collegio devono essere invitati a tutte le riunioni degli organi federali.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano fino a che l'Assemblea Nazionale straordinaria – che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento – abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

## **Art. 32** **Ufficiali di gara**

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme federali.
2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa, amministrativa, gestionale e tecnica, nell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. L'AIA opera nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
3. L'AIA adotta i propri regolamenti che sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
4. Gli associati all'AIA eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente e gli altri organi previsti dal regolamento dell'AIA, secondo un proprio regolamento elettorale. Tutte le cariche nell'ambito dell'AIA sono incompatibili con qualsiasi carica federale, di Lega o di Componente tecnica.
5. Gli organi tecnici arbitrali sono nominati con le competenze e le modalità previste dal regolamento dell'AIA.
6. Nella propria organizzazione interna l'AIA, con apposito regolamento, adotta modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo alle attività degli organi tecnici. I predetti modelli devono prevedere:
  - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
  - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo volti a rilevare e far sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  - c) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
7. Gli associati all'AIA sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC. Il regolamento dell'AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica.
8. In relazioni agli specifici argomenti all'ordine del giorno, il presidente dell'AIA può essere invitato alle riunioni del Comitato di presidenza.

**Art. 33**  
**Ordinamento della giustizia sportiva**

1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC disciplina i casi di astensione e di ricsuazione dei giudici in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI.

2. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, assicurandone altresì la ragionevole durata. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di giustizia sportiva della FIGC in conformità a quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva e dal Codice della giustizia sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall'art. 30, comma 3.

3. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni, prevede ipotesi di esclusione e attenuazione della responsabilità delle società, di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado e prevede norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante collaborazione per la individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti. La FIGC, con le modalità disciplinate nel Codice di Giustizia Sportiva, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva ai fini del loro inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

4. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso la FIGC sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso le Leghe sono corrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per:

- a) premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- c) perseguire finalità solidaristiche.

5. Il Codice di giustizia sportiva stabilisce i comportamenti che sono preclusi ai dirigenti cui è irrogata la sanzione della inibizione, prevedendo in particolare le ipotesi di applicazione delle preclusioni previste per le persone fisiche dal Codice disciplinare della FIFA.

6. Gli Organi della giustizia sportiva hanno piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale relative alle norme federali e ai regolamenti di Lega, dell'AIA o di settore. La previsione di organi disciplinari per specifiche categorie di tesserati è consentita nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie.

7. Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI.

8. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale può concedere la grazia



se è stata scontata almeno la metà della pena, ad eccezione delle ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata per violazione delle norme antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia e indulto.

9. La Corte federale di appello può concedere la riabilitazione.

## **Art. 34**

### **L'organizzazione della giustizia sportiva**

1. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva in conformità con i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva. È assicurato il doppio grado di giurisdizione sportiva, secondo le modalità previste dallo Statuto del CONI.

2. È istituita nella FIGC la Commissione federale di garanzia. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.

3. La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:

- a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva;
- b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di quest'ultimi dei requisiti previsti dal presente Statuto alla carica di componente della Corte federale di appello e della Corte sportiva di appello a livello nazionale, di componente del Tribunale federale a livello nazionale, di Giudici sportivi nazionali, di Procuratore federale, di Procuratori Aggiunti, di Sostituti procuratori federali ed indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti;
- c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.

4. Sono Organi del sistema della giustizia sportiva:

- a) la Corte federale di appello;
- b) il Tribunale federale;
- c) la Corte sportiva di appello;
- d) i Giudici sportivi;
- e) la Procura Federale;

- f) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali.
5. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, Il Tribunale federale a livello nazionale, la Corte federale di appello e la Procura federale hanno sede in Roma presso la FIGC. I Giudici sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di competenza. I Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello e il Tribunale federale a livello territoriale hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LND.
6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali.
7. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni nazionali.
8. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.
9. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.
10. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali.
11. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso:
- a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale;
  - b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale.
- Inoltre la Corte federale di appello:
- a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
  - b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale;
  - c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva;
  - d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
  - e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
12. Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte federale di appello eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.
13. La Corte federale di appello si articola in sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Le sezioni con funzioni giudicanti possono pronunciarsi a sezioni unite nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
14. Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica che si svolgono dinnanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello, i collegi giudicanti sono integrati da almeno due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economico-aziendale e tributaria, nominati dal Consiglio Federale.
15. In materia di doping, si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI. I provvedimenti di clemenza non si applicano per le violazioni alle Norme predette.

16. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Essa esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si può articolare in sezioni e si compone di un Procuratore federale, di Procuratori federali aggiunti fino al numero di cinque, di Sostituti procuratori federali il cui numero è stabilito dal Consiglio federale. La procura federale si avvale di Collaboratori, nominati dal Consiglio federale.

17. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

18. I componenti degli Organi della giustizia sportiva e della Procura federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. I componenti degli organi della Giustizia sportiva e della procura federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, rendono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

### **Art. 35**

#### **Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva**

1. Possono essere nominati giudici sportivi nazionali, componenti della Corte federale di appello, della Corte sportiva di appello a livello nazionale e del Tribunale federale a livello nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

2. Possono essere nominati Procuratore federale o Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- e) alti ufficiali delle forze dell'ordine, anche a riposo.

3. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;

- e) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  - f) ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo;
  - g) laureati in materie giuridiche, con due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
4. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti della Corte sportiva di appello e del Tribunale federale a livello territoriale, coloro che siano:
- a) laureati in giurisprudenza;
  - b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno tre anni;
  - c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

### **Art. 36**

#### **Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche**

1. La COVISOC esercita funzioni di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società di calcio professionistiche secondo quanto stabilito nelle NOIF, nonché le altre funzioni previste dalle norme federali.
2. La COVISOC è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.
3. Possono essere nominati componenti della COVISOC coloro che, in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
  - a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
  - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
  - c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
4. Il mandato dei componenti della COVISOC ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della COVISOC assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori *contabili* o nell'albo dei consulenti del lavoro.
6. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente delle Commissioni Licenze UEFA e degli Organismi del sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della COVISOC e i componenti del nucleo di ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio; a essi è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

### **Art. 37**

#### **Revisione dello Statuto**

1. L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalle norme vigenti.

**Art. 38**  
**Scioglimento della FIGC**

1. Lo scioglimento della FIGC è deliberato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della FIGC è devoluto al CONI o ad altri organismi indicati dal CONI.
2. Possono chiedere la convocazione di una Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della FIGC un numero di società pari almeno ai quattro quinti di tutte le società affiliate alla FIGC.
3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della FIGC è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna Componente tecnica.

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

- I. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici.
- II. Il Presidente federale, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 37, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.
- III. L'operatività della Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC) termina con l'insediamento della Commissione prevista dall'art. 13 bis del decreto legislativo n. 36/2021.

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 44 – 2024

**Oggetto: D. L. n. 167 del 14 novembre 2024 – Proroga concordato preventivo biennale -  
Modifiche alla disciplina del Bonus Natale di 100 euro ai lavoratori dipendenti –**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 167 dello stesso 14 novembre, recante una proroga al 12 dicembre 2024 per aderire al concordato preventivo biennale e modifiche alla norma recata dall'art. 2-bis, del D. L. n. 113 del 9 agosto 2024, introdotto con la Legge di conversione n. 143, del 7 ottobre 2024.

L'art. 1 del D. L. n. 167 riapre i termini di adesione al concordato preventivo biennale, già scaduti con il 31 ottobre 2024, fino al 12 dicembre 2024.

Della proroga possono beneficiarne i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale – cpb -.

L'accesso alla proroga è vincolato alla presentazione di una dichiarazione integrativa.

L'adesione entro il 12 dicembre 2024 **non** è consentita, però, nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minor imponibile e, comunque, un minor debito d'imposta ovvero un maggior credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.

Si tratta, quindi, di una blindatura della dichiarazione già prodotta, fermo restando che la proroga è riservata ai soli soggetti concordatari biennali ISA con esclusione, quindi, dei soggetti forfettari e con esclusione dei soggetti che hanno presentato una dichiarazione tardiva nei 90 giorni dalla scadenza del 31 ottobre 2024.

L'art. 2 del D. L. n. 167, reca modifica alla normativa che ha introdotto la corresponsione ai lavoratori dipendenti che fruiscono di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro, di un bonus, inserito nella 13<sup>a</sup> mensilità, di 100,00 euro.

La precedente normativa prevedeva che il lavoratore dovesse avere a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed almeno un figlio anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto o adottivo o affidato, oppure un solo figlio in caso di famiglia monogenitoriale.

La modifica apportata **elimina la condizione della presenza del coniuge**, per cui una delle condizioni per fruire del beneficio è quella che il lavoratore abbia, a prescindere dall'esistenza o meno di un coniuge, "almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottato o affiliato o affidato".

E' stato poi aggiunto dopo il comma 2, dell'art. 2-bis, del D. L. n. 113, del 9 agosto 2024, il comma 2-bis così formulato: "L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge non legalmente ed effettivamente separato o convivente, sia beneficiario della stessa indennità". Viene di fatto introdotta una incumulabilità dell'indennità all'interno dello stesso nucleo familiare, a prescindere dalla sua composizione.

Infine, è stato modificato il comma 4 dell'art. 2-bis del D. L. n. 113, che prevedeva che "i sostituti d'imposta riconoscono l'indennità..... su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del **coniuge** e dei figli...". La modifica riguarda l'obbligo dell'indicazione "del codice fiscale dei coniuge **o del convivente** e dei figli".

L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore ed è rapportata al periodo di lavoro.